



# Tesserae iuris

IV.2 (2023)



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

# Tesserae iuris

IV.2 (2023)



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

## Tesserae iuris

vol. IV, n. 2, 2023

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell'antichità”

pubblicazione semestrale

*Realizzazione editoriale*

Oltrepagina s.r.l., Verona

*Editore*

Urbino University Press

Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/>

Le edizioni digitali sono pubblicate in Open access su: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris> con licenza CC-by 4.0

**Direttore Responsabile**

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

**Comitato di Direzione**

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fargnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

**Comitato Scientifico**

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Goria (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)

Stefania Pietrini (Univ. di Siena)  
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)  
Roberto Scevola (Univ. di Padova)  
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)  
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)  
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)  
Daniil Tuzov (Univ. Vysshaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

### **Comitato di Redazione**

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)  
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)  
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)  
Alessia Carrera (Univ. di Torino)  
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)  
Federica De Iulii (Univ. di Parma)  
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)  
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)  
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)  
David Magalhães (Univ. di Coimbra)  
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)  
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)  
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)  
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)  
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)  
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)  
Marios Tantalos (Univ. di Atene)  
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)  
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

### **Finalità e declaratoria del periodico**

*Tesserae iuris* (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

### **Processo di referaggio**

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

### **Codice etico e selezione dei contenuti**

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

### **Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati**

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

### **Partizioni interne**

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.



Saggi



## IMPEDIMENTI MATRIMONIALI PER CONSANGUINEITÀ NELL'ITALIA PREAUGUSTEA

TOMMASO GNOLI

Università di Bologna

*Franco Gnoli,  
iuris perito,  
agnato optimo*

**ABSTRACT:** According to current doctrine, impediments against consanguineous marriage were extended to the sixth degree until the third century BC. From that moment on, the situation would change with the progressive liberalisation of marriage up to the first cousins, which became a tolerated practice. The analysis of metajuridical sources actually supports a substantially different picture, where marriage between first cousins was a widespread practice *ab antiquo*. Only under the reign of Augustus the jurisprudential debate of the last decades of the Republic produced a legal rule about marriage impediments that would become crucial in later elaborations.

**KEYWORDS:** incestum, marriage, cousins, Livy, Augustus, Aelius Gallus.

**FONTI:** Cic. *Cluent.* 11-12; Liv. Fr. 11 (Jal); Liv. 42, 32, 1-3; Plut. *QR* 6; Plut. *QR* 108; Polyb. 6, 11a, 4.

Gli impedimenti matrimoniali dovuti a motivi di consanguineità fra i contraenti hanno attirato a più riprese l'attenzione degli studiosi, anche perché tali impedimenti hanno conosciuto rilevanti variazioni nelle diverse fasi del diritto romano. Il sentimento comune nella società romana guardava con orrore e profonda riprovazione coloro che infrangevano le regole e contraevano nozze incestuose. A fronte di questa situazione, se ben radicate e immutabili erano le proibizioni che colpivano le forme di unioni tra parenti nei primi due gradi – genitori e figli, fratelli germani – mano a mano che i rapporti di parentela si ampliavano le proibizioni erano suscettibili di modificazioni anche importanti. Era possibile che una unione legittima divenisse a un certo punto illecita – fosse quindi considerata *incestum* – con un impatto devastante sulla situazione patrimoniale dei figli di quell'unione. Non solo, la determinazione dei gradi di parentela per il diritto civile differiva da quella con la quale si stabilivano gli

impedimenti matrimoniali, generando pertanto quelle che un grande studioso del diritto di famiglia romano, Jean Gaudemet, definì «anomalies du droit»<sup>1</sup>.

Il cospicuo materiale offerto dalle fonti giuridiche è stato molte volte sottoposto al vaglio di storici del diritto. La storia delle *iustae nuptiae* a Roma non è solamente importante in sé, ma anche perché essa offre un punto di osservazione privilegiato su una quantità di temi altrimenti difficili da analizzare: la concezione dei *sacra priuata*, dei concetti stessi di *familia* e di *potestas*: non esiste virtualmente alcun campo del diritto romano che non venga in qualche modo coinvolto, direttamente o indirettamente, da quanto è possibile dedurre dal regime delle *iustae nuptiae*, di *conubium* e di *incestum*. Due sono stati i grandi lavori di sintesi che hanno fornito una sicura guida per le pagine che seguono nel *mare magnum* della letteratura giuridica dedicata al tema: si tratta di due grandi monografie pubblicate in contemporaneità quasi perfetta e quindi mutuamente ignare una dell'altra<sup>2</sup>. È forse questa l'unica pecca di tali lavori, che certamente si sarebbero entrambi avvantaggiati di una lettura reciproca, certo è che poter oggi disporre dei grandi studi di Salvatore Puliatti e di Philippe Moreau costituisce un vantaggio decisivo per chi, come chi scrive, voglia ancora una volta riprendere l'argomento nella speranza di poter aggiungere qualcosa.

La finalità che ci si propone è infinitamente più limitata rispetto a quella delle monografie su menzionate. Si tratta cioè di studiare un tipo molto specifico di *nuptiae*, quello tra cugini primi o germani, bilaterali. Si tratta di un *locus classicus* della questione, perché si colloca proprio in quel limite di consanguineità, il crinale del quarto/sesto grado, che è stato più interessato dalle modificazioni nella prassi alle quali si è alluso, e che ha pertanto attratto l'attenzione di tutti gli studiosi, ivi compresi Puliatti e Moreau. Se qui si vuole tornare sull'argomento è perché il *focus* del discorso sarà posto sulla prima fase di questa storia, quella di gran lunga meno documentata e anzi sostanzialmente priva di testimonianze positive. Tuttavia alcuni aspetti mi sembra possano radicalmente cambiare alcune convinzioni relative alla preistoria di questi impedimenti.

## 1. Gli impedimenti matrimoniali per parentela nella dottrina corrente

La società romana si autorappresenta come fortemente caratterizzata fin dagli inizi da una forte propensione esogamica, icasticamente rappresentata dal mito del ratto delle Sabine<sup>3</sup>. Tale netta preferenza è un carattere peculiare

1 GAUDEMET, *Iustum matrimonium*, 325.

2 PULIATTI, *Incesti crimina*; MOREAU, *Incestus*.

3 FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, 93-95; SMITH, *Roman Clan*, 85.

e non scontato, anche in ragione di una tendenza spesso riscontrata in società arcaiche a chiudersi in pratiche endogamiche che avevano importanti funzioni di conservazione sociale e identitaria<sup>4</sup>. Tuttavia il mito del ratto, così come l'istituto altrettanto originale dell'*auxilium Romuli*<sup>5</sup>, era destinato a caratterizzare Roma come una società aperta e multiculturale *ab origine*, una società fisiologicamente predisposta al dominio universale.

Questa insolita apertura alla ricerca costante di rapporti di parentela con gruppi umani esterni, non era priva di coercizioni e di esclusioni interne. Nella società romana arcaica è ben presente una tensione tra tendenze endogamiche ed esogamiche cosiddette 'di classe'<sup>6</sup>. I ceti nobiliari patrizi preferivano politiche matrimoniali endogamiche che tenessero fuori la massa plebea della popolazione, mentre la plebe, dal canto suo, premeva per ottenere una piena libertà di *conubium* coi patrizi. Il raggiungimento di questo obiettivo viene collocato dalla tradizione con la *rogatio Canuleia* alla metà del quinto secolo (445 a.C.)<sup>7</sup>, tuttavia la codificazione stessa del divieto di *conubium* tra patrizi e plebei che sarebbe stato sancito dai *Xuiri legibus scribundis* costituisce una vivida testimonianza delle resistenze esistenti a Roma tra strati sociali via via sempre più differenziati e costantemente in competizione per la direzione della *res publica*<sup>8</sup>. In questo contesto la brevissima durata dell'iniquo impedimento del matrimonio tra patrizi e plebei – cinque anni appena – non è altro che un goffo tentativo di ridimensionare una pratica matrimoniale senz'altro ampiamente diffusa e di lunga durata, ma oramai sentita – nel momento in cui si strutturava la tradizione – come iniqua, anacronistica, offensiva del comune sentire. L'endogamia di classe venne perciò occultata dietro un suo ridimensionamento – una sorta di

4 Il tema dell'incesto è al centro di un grande dibattito antropologico che ha al suo cuore alcuni capolavori dell'antropologia culturale: LÉVI-STRAUSS, *Structures Élémentaires*; HÉRITIER, *Deux soeurs*; cfr. ora anche GODELIER, *L'interdit*. L'opera di Lévi-Strauss è stata ampiamente applicata nel campo del diritto romano in Italia soprattutto da FRANCIOSI, *Clan gentilizio*.

5 Diverso dal concetto greco, in parte coincidente, di ἀσυλία, «in Republican Rome [the] 'right of asylum' was an anomaly»: RIGSBY, *Asylia*, 2.

6 Sul concetto di endogamia di classe cfr. ora CASTÁN, *Endogamia*, 126: «no existe realmente una antítesis absoluta entre endogamia y exogamia, porque a partir de cierto momento histórico las sociedades antiguas fueron exogámicas y endogámicas de clase al mismo tiempo».

7 FRANCIOSI, *Plebe senza genti*.

8 Nella tradizione tramandata, con lievi differenze, da Dionigi di Alicarnasso e da Livio il *conubium* tra patrizi e plebei sarebbe sempre esistito e sarebbe stato tolto solamente dai *Xuiri*. Dopo appena un lustro la *rogatio Canuleia* avrebbe restaurato il *conubium* tra patrizi e plebei, cfr. FRANCIOSI, *Plebe senza genti*.

anomalia frutto della perversa attività della seconda commissione giurisdicente<sup>9</sup> – e venne progressivamente trasferita su gruppi umani che rimanevano al di fuori del nucleo dei *ciues*, i quali ultimi rimanevano gli unici a godere di un pieno *conubium*. Gli schiavi rimasero sempre esclusi, mentre i *liberti* si avviavano ad avere una lunga evoluzione nei loro diritti di *conubium* coi *ciues*, che caratterizzerà gran parte della fase classica della giurisprudenza romana<sup>10</sup>.

La *familia* romana era una struttura complessa. In età arcaica essa era inquadrata in un sistema gentilizio dove le *gentes* potevano raggiungere dimensioni numeriche veramente ragguardevoli<sup>11</sup>. Il diritto romano classico, costituitosi quando oramai l'ordinamento gentilizio era entrato in una crisi dalla quale non si sarebbe più risollevato, sembra che favorisse una politica matrimoniale esogamica su base familiare ma endogamica su base gentilizia<sup>12</sup>. Si deve tuttavia parlare di preferenza e non di vere e proprie prescrizioni, perché tali principi non sono mai stati esplicitamente sanciti da leggi. Il diritto romano nel campo degli impedimenti matrimoniali ragionava piuttosto sulla base dei rapporti di parentela.

I rapporti di parentela all'interno della *familia*<sup>13</sup> si estendevano fino al sesto grado, cioè, in senso collaterale, fino al grado dei cugini secondi. In pratica, si era considerati parenti fino al grado dei figli di cugini primi, se le generazioni non sono sfalsate, altrimenti fino al grado dei procugini. Tale concezione della parentela si è sviluppata in un contesto di famiglia patriarcale<sup>14</sup> dove la figura

9 La composizione della commissione oscilla nella tradizione. Nel testo si segue la ricostruzione liviana, con i plebei inclusi nella seconda commissione, perché *lectio difficilior*. Le differenze tra Livio e Dionigi non inficiano il ragionamento qui condotto.

10 Gli specialisti perdoneranno l'estrema sintesi delle espressioni sopra riportate, miranti solamente a contestualizzare l'argomento che qui interessa, il matrimonio tra cugini germani o cugini primi, figli di fratelli o di sorelle. Nel dibattito tema dell'esistenza o meno del *conubium* tra ingenui e liberti *ab antiquo*, uno dei testi più rilevanti è Liv. 39, 10 – la celebre repressione dei bacchanali. Chi scrive condivide nella sostanza le ampie argomentazioni di FRANCIOSI, *Clan gentilizio*: l'antico divieto di matrimonio tra ingenui e liberti cadde in desuetudine e venne abolito solamente dalla legislazione augustea (cfr. D. 23.2.23; D. 23.2.44), anche se con qualche difficoltà di dettaglio (FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, 55-68).

11 Si rinuncia in questa sede a fornire una bibliografia anche solo impressionistica sulla *gens*. Mi limito a richiamare i lavori utili di FRANCIOSI, *Plebe senza genti*; FRANCIOSI, *Sull'ampiezza*; e il più recente SMITH, *Roman Clan*.

12 È la tesi avanzata con decisione da Mommsen e quindi ripresa da MARQUARDT, *Privatleben*. Si tratta tuttavia di un punto incerto e aspramente dibattuto, basato su una lettura discutibile di Liv. 39, 10 su cui cfr. FRANCIOSI, *Clan gentilizio*.

13 Definizione di *familia*: D. 50.16.195.1-4 (Ulp. 46 *ad ed.*).

14 Quella descritta nel testo, con le necessarie semplificazioni, è la struttura della *familia* quale è desumibile dalle fonti giuridiche e letterarie. Negli anni 1980 si è cercato di verificare la congruità fra tale struttura e quanto sarebbe testimoniato invece dalle fonti docu-

del *pater familias* conservava vita natural durante una *potestas* sui propri *fili*, anche quando questi, giunti all'età pubere, contraevano *iustae nuptiae* con le loro *sponsae*. I nuovi nuclei familiari non erano *sui iuris* fintanto che il *pater familias* sopravviveva ed esercitava il suo potere sull'intera *domus*. Solo alla morte del *pater* i *fili* acquisivano una loro indipendenza giuridica e costituivano proprie autonome *domus*. Questa rigida struttura patriarcale produceva come effetto molto frequente il fatto che non una ma due generazioni di discendenti diretti potessero sottostare a lungo all'autorità del *pater familias* e fu così che si diffuse l'idea che erano tra loro parenti tutti coloro che avevano un unico patriarca: i figli, che erano fratelli germani tra loro (secondo grado), i loro figli, i nipoti del *pater familias*, che erano tra loro cugini primi (quarto grado),

mentarie, *in primis* le iscrizioni funebri che, a decine di migliaia, testimoniano i rapporti di parentela tra dedicante e dedicatari. L'indagine venne per la prima volta presentata nel 1984: SALLER-SHAW, *Tombstones*; SALLER, *Familia, domus*, con successivi affinamenti, approfondimenti e chiarificazioni. In SALLER, *Rapporti di parentela*, 516, la *familia* patriarcale come è stata sommariamente descritta nel testo è senza mezzi termini definita un «ingannevole stereotipo», cfr. anche SALLER, *Patria potestas*; SALLER, *Patriarchy*. Tuttavia l'indagine di Saller e Shaw appare viziata da limiti teorici e pratici tanto gravi da infirmarne quasi del tutto i risultati, soprattutto per quanto interessa questo lavoro. L'aver metodologicamente privilegiato lo studio dei rapporti interpersonali presenti nelle stele funerarie, scomponendone i risultati sulla base dei singoli rapporti bilaterali tra individui, e non aver prestato la necessaria attenzione al complesso dei singoli testi – spesso menzionanti più di un solo rapporto di parentela – ha prodotto elementi distorsivi nelle statistiche estremamente gravi. Tuttavia si è giustamente fatto notare che il metodo utilizzato da Saller e Shaw misura le relazioni esistenti tra coppie di persone (dedicatario e dedicante, appunto) e non le strutture familiari in cui queste persone erano immerse: «Saller and Shaw's method may measure degrees of social intimacy and the importance of immediate family relations, but it cannot measure the boundary of the family; it thus can say nothing about the existence or non-existence or sociological prevalence of the extended family in comparison with the nuclear family», MARTIN, *Construction of the ancient family*, 45. Cfr. ora anche SCHEIDEL, *Epigraphy and demography*. L'indagine di Saller e Shaw, nonostante le critiche decisive di Martin, continuano ad avere una buona accoglienza, come può evincersi da RAWSON, *Companion of Families*. Altro punto da tenere a mente, e che Saller e Shaw non sembrano aver tenuto nel giusto conto, è poi lo scarto esistente fra la *familia* idealtipica, quella presupposta ad esempio nella letteratura giuridica romana, e le infinite e differenziate applicazioni pratiche del modello nelle diverse aree dell'impero, presso popoli dalle tradizioni diversissime. Pur senza voler ricorrere agli esempi estremi di *alienae gentes* che pochissimo avevano a che fare con le tradizioni romane, è ovvio che anche le differenze sociali dovevano produrre effetti notevoli in aree geografiche ristrette e tra popolazioni estremamente affini. Lungi dall'essere una struttura rigidamente replicata in tutte le aree del mondo romano, la famiglia patriarcale era il modello giuridico di riferimento della *familia*, affiancato sempre, in modo talvolta anche prevalente, da forme più elementari di famiglia, quale quella nucleare, composta dalla triade padre-madre-figli. Come giustamente fa notare ancora una volta Martin, la presenza di famiglie nucleari non esclude, ma si combina, con la presenza, sempre diffusa e ampiamente testimoniata, *pace* Saller e Shaw, di *familiae* patriarcali.

i figli dei cugini primi, pronipoti del *pater familias*, che erano tra loro cugini di secondo grado (sesto grado). La possibilità di una discendenza di un'ulteriore generazione era più teorica che reale. Il vincolo di parentela si estendeva *ad infinitum* in linea retta, ma non per i collaterali, che oltre il limite sopra esposto non erano considerati parenti<sup>15</sup>.

Questo rapporto di parentela limitato al sesto grado dava luogo a pratiche sociali peculiari, quali il diritto di baciare la matrona. In un celebre passo riferito da Ateneo, Polibio, nel sesto libro delle sue *Storie*, affermava che «la donna deve baciare i parenti propri e del marito fino ai cugini secondi» (τοὺς συγγενεῖς τοὺς ἑαυτῆς καὶ τοὺς τοῦ ἀνδρὸς ἕως ἑξανεψιών). È questa la più antica testimonianza del *ius osculi*, pratica tipicamente romana, atta a incuriosire autori greci come Polibio e più tardi Plutarco, che ne riferiranno. Sia Polibio sia Plutarco mettono in relazione questa usanza di baciare la donna con la proibizione di bere vino, divieto quest'ultimo ampiamente attestato per le matrone romane in molte fonti greche e latine<sup>16</sup>. Si trattava di un retaggio di un *antiquum mos* che attirava per il suo sapore arcaico e moraleggiante sul quale era facile commisurare la rilassatezza dei costumi della prima età imperiale. Ateneo, che riferisce il perduto passo di Polibio attribuendolo con precisione al libro sesto – il libro del confronto degli usi romani e greci, col quale Polibio spiegava al suo pubblico l'imbattibilità di Roma e il suo dominio ecumenico –, era interessato esclusivamente a questo divieto e a null'altro: «Per una donna è impossibile bere vino di nascosto: in primo luogo non ha autorità sulla cantina; inoltre deve baciare i parenti propri e del marito fino ai cugini secondi (ἕως ἑξανεψιών), e questo deve farlo ogni giorno, appena li vede. Perciò usa cautela, dato che gli incontri sono imprevedibili e non sa in chi potrà imbattersi»<sup>17</sup>.

Plutarco è molto più informativo di Polibio. Come lo storico di Megalopoli, anche Plutarco mette in relazione *ius osculi* e proibizione di bere vino, ma poi va oltre<sup>18</sup>. Tra le possibili cause addotte per questa usanza ai suoi occhi strana vi è anche il divieto di sposare i parenti (συγγενίδες): «Prima infatti non sposavano le consanguinee, come ora non sposano zie (τιτθίδας) né sorelle (ἀδελφάς), ma in seguito consentirono a unirsi con le cugine (ἀνεψιαῖς)». I motivi per questo allargamento delle consuetudini matrimoniali sarebbero da ricercare secondo

15 Quella sopra esposta è lo scheletro generale della dottrina corrente, molto ben rappresentato, in modo preciso e dettagliato, tra gli altri da PULIATTI, *Incesti crimina* e MOREAU, *Incestus*, per quanto attiene gli impedimenti.

16 Oltre a Polyb. 6, 11a, 4 e a Plut. *QR* 6, cfr. Dion. Hal. 2, 25, 6; Val. Max. 6, 3, 9; Plin. *NH* 14, 89; Gell. *NA* 10, 23, 1.

17 Athen. *Deipn.* 10, 56 (p. 440f).

18 Plut. *QR* 6.

Plutarco in un episodio specifico, presentato in modo tale da renderlo per noi del tutto non identificabile:

ἀνὴρ χρημάτων ἐνδεὴς τὰ δ' ἄλλα χρηστὸς καὶ παρ' ὄντινον τῷ δήμῳ τῶν πολιτευομένων ἀρέσκων ἐπὶ κληρὸν ἀνεψιῶν ἔχειν ἔδοξε καὶ πλουτεῖν ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τούτῳ δὲ γενομένης αὐτοῦ κατηγορίας ὁ δῆμος ἀφείδεν τὴν αἰτίαν ἐλέγγειν ἔλυσεν τὸ ἔγκλημα, ψηφισάμενος πᾶσιν ἐξεῖναι γαμεῖν ἄχρις ἀνεψιῶν, τὰ δ' ἀνωτέρω κεκωλύσθαι.

un uomo privo di risorse ma per il resto nobile e gradito alla plebe più di chiunque tra i politici, avendo in moglie una cugina ereditiera, sembrò che si arricchisse grazie alle sostanze di quella; e quando per questo motivo sorse un'accusa contro di lui, la plebe, avendo rinunciato a procedere con l'accusa, sciolse l'imputazione, avendo decretato che a tutti era concesso sposare fino alle cugine, ma che fossero proibite le unioni dette sopra.

L'aneddoto di Plutarco è pertanto l'unico testo a mettere esplicitamente in relazione *ius osculi* e impedimento matrimoniale fino al sesto grado (ἕως ἐξανεψιῶν, secondo la terminologia più precisa riscontrabile in Polibio/Ateneo)<sup>19</sup>. Come si è potuto vedere Polibio si limita a mettere in relazione *ius osculi* e divieto di bere vino. Meno evidenziata è però la circostanza che, nell'episodio riferito da Plutarco, il *χρηστός* era già sposato a una cugina (ἀνεψιά, termine generico che non specifica il grado). Vista comunque l'indubbia relazione esistente tra Polibio 6, 11a, 4 e Plutarco, *QR* 6, già Klenze nel 1828<sup>20</sup> trasse la conclusione che anche il testo di Polibio implicasse il divieto matrimoniale, cosa che sembrava quanto mai sensata visto anche il richiamo più volte presente nella letteratura giuridica di epoca postclassica a un *antiquum ius* che avrebbe proibito il matrimonio tra parenti, pur senza specificare il grado di parentela<sup>21</sup>. Tuttavia in progresso di tempo la proibizione di nozze tra parenti collaterali si sarebbe progressivamente ridotta, limitandosi dapprima al quarto grado (cioè ai cugini primi), quindi consentendo anche queste unioni, come testimoniano

19 Il termine ἐξανεψίος è molto facilmente comprensibile come un composto con il numero 6. Ad ogni modo il significato esplicito del termine ha attirato l'attenzione degli antichi eruditi, probabilmente per la sua rarità: Aristofane di Bisanzio, *Περὶ συγγενικῶν ὀνομάτων*, ed. NAUCK, *Aristophanis Byzantini grammatici Alexandrini fragmenta*, 143, fr. 10: «gli ἐξανεψίοι sono i figli dei cugini germani, quelli che oggi chiamiamo i δισεξάδελφοι»; Ammonio, ed. K. NICKAU, 45, § 176: «gli ἐξανεψίοι sono i figli dei cugini germani»; Hesych, *Lexicon*, ed. M. SCHMIDT, I, 115: «ἐξανεψίοι: quelli i cui padri e madri sono cugini gli uni degli altri»; cfr. MOREAU, *Incestus*, 209 n. 33.

20 KLENZE, *Cognaten und Affinen*, 18-19.

21 *CTb*. 3.12.3 (= *C*. 5.5.6) del 396: *dos ... iuxta ius antiquum fisci nostri commodis cedat*.

alcuni brani letterari su cui si avrà modo di tornare in maniera più analitica – Liv. 42, 34; Cic. *Cluent.* 5, 11-12; Tac. *Ann.* 12, 5.

La tesi di Klenze venne dapprincipio avversata da Rossbach<sup>22</sup> ma sembrò poi definitivamente confermata da una scoperta fortuita di un breve passo liviano, apparentemente escerpito da una *periocha*, e prontamente pubblicato dallo scopritore, Paul Krüger, e da Theodor Mommsen<sup>23</sup>. Il nuovo frammento di Livio sembrava in effetti rimettere le cose a posto e sembrava dare definitivamente ragione a Klenze contro Rossbach. Livio affermerebbe che poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Punica, tra il 241 e il 219 – è questo il periodo coperto dal ventesimo degli *Ab Urbe condita libri* donde il passo deriverebbe – sarebbe scoppiata una *seditio* a Roma perché il patrizio *Celius* (= *Cloelius*)<sup>24</sup> avrebbe contratto, *primus aduersus ueterem morem*, matrimonio con una parente *intra septimum cognationis gradum*. Dal momento che al plebeo *M. Rutilius*<sup>25</sup> venne sottratta la *sponsa* scelta *nouo exemplo nuptiarum*, il sollevamento popolare costrinse i *patres* a rifugiarsi sul Campidoglio. La nuova testimonianza liviana, che poté avvalersi immediatamente dell'autorità di Krüger e di Mommsen, non venne discussa e il frammento venne incluso in tutte le successive edizioni dell'opera liviana<sup>26</sup>. La genuinità del frammento è rimasta sostanzialmente indiscussa fino al 1982, quando Andreas Schminck riprese in mano la questione, dimostrando con argomenti molto cogenti la falsità dell'intera notizia: a suo parere si trattava di una falsificazione risalente al nono secolo, verosimilmente forgiata in un ambiente monastico franco<sup>27</sup>. In un articolo per molti versi notevole del 1990 Maurizio Bettini respinse le argomentazioni di Schminck<sup>28</sup> restituendo credibilità al frammento liviano. La dimostrazione di Bettini, che si basa anche su una delicata e problematica lettura di alcune glosse del grammatico Festo, è stata ripetutamente respinta da Philippe Moreau<sup>29</sup>, che

22 ROSSBACH, *Untersuchungen*, 420-424.

23 KRUEGER-MOMMSEN, *Anecdoton Livianum*.

24 Mommsen notava la necessità di correggere il gentilizio: una *gens* patrizia *Celia* non è infatti mai attestata, mentre è ricorrente la confusione nella tradizione manoscritta tra *Celius* e *C<lo>elius*.

25 Il personaggio non è identificabile in alcun modo. Un *P. Rutilius* fu *tribunus plebis* in un periodo incompatibile con l'episodio (Liv. 43, 16, 1; 44, 16, 8).

26 WEISSENBORN-MÜLLER, X, p. 134, fr. 12; SCHLESINGER, Loeb Classical Library 14, p. 181; JAL, *L. XLV, Fragments*, p. 211, fr. 11.

27 SCHMINCK, *Livius als Kanonist*.

28 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*.

29 MOREAU, *Incestus*, 283 con riferimento in n. 31 a «Moreau, *Gradus. Naissance d'une science de la parenté à Rome, à paraître*».

ha più volte fatto riferimento a una monografia, che però non ha mai visto la luce. Pur in assenza di una completa confutazione delle argomentazioni di Bettini, in parte non necessaria per i nostri propositi, mi sembra che sussistano argomenti decisivi per rinunciare alla dubbia testimonianza liviana, che contrasta decisamente con tutto quanto possiamo inferire da altri passi liviani di tradizione infinitamente più sicura.

Una analisi complessiva delle testimonianze metagiuridiche fino all'età augustea compresa consentirà di tracciare un quadro degli impedimenti matrimoniali dovuti a motivi di consanguineità tra i contraenti profondamente diverso da quello attualmente accreditato, individuando proprio nella legislazione matrimoniale augustea un momento di forte discontinuità nella tradizione concernente gli impedimenti matrimoniali. Data la centralità che per il nostro discorso ha il frammento di Livio converrà pertanto partire da lì.

## 2. *Lanecdoton livianum*: un falso medievale

*Livius libro vicesimo. P. C<lo>elius patricius primus aduersus ueterem morem intra septimum cognationis gradum duxit uxorem. Ob hoc M. Rutilius plebeius sponsam sibi praeripi nouo exemplo nuptiarum dicens sedicionem populi concitauit adeo ut patres territi in Capitolium perfugerent.*

Il testo venne scoperto da Paul Krüger nel *Cod. Par. lat.* 3858 C contenente una compilazione canonica che, nella forma in cui è conservata, non può essere anteriore al 1089<sup>30</sup>. Neanche gli editori sono riusciti a stabilire in che modo il brano sia potuto arrivare nel manoscritto in cui si trova. In particolare, è stato impossibile stabilire se il testo – quasi certamente rielaborato dall'escertore – fosse contenuto in una antologia oppure in una raccolta di *Periochae* comunque diversa da quella conservata. Nessuno degli editori sembra credere a una derivazione diretta da Livio (anche se Mommsen non la esclude). Fatto sta che, dal momento che si dà generalmente per scontata la possibilità che il testo sia stato modificato in modo anche consistente, è chiaro che tutti i numerosi rilievi stilistici che sono stati mossi da Schminck per mettere in dubbio la paternità liviana della notizia hanno scarso valore. Si può tranquillamente consentire con il Mommsen alla correzione necessaria di *Celius* con *C<lo>elius* e la restituzione di *ob* all'inizio del secondo periodo (Krüger), entrambe facilmente spiegabili con guasti della tradizione manoscritta; non appare dirimente il rilievo pur

30 Il *terminus post quem* è stabilito dalla presenza nella compilazione di due lettere di papa Urbano II datate al 1088 e al 1089: cfr. SCHMINCK, *Livius als Kanonist*, 157 n. 28; BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 47 per errore riporta 1098. Si troverà una descrizione completa del manoscritto contenente il preteso escerto liviano in MOREAU, *Incestus*, 209-210 n. 39.

corretto che mai Livio qualifica i suoi personaggi con gli aggettivi *patricius* o *plebeius*: si può facilmente spiegare quest'uso poco liviano degli aggettivi con la necessità di abbreviare una narrazione più estesa. Bettini ha anche argomentato con efficacia contro l'assenza in Livio dell'espressione *aduersus ueterem morem*, potendo opporre espressioni analoghe; ha anche rilevato che avrebbe torto Schminck a ritenere *gradus cognationis* un termine tecnico diffuso solamente a partire dal periodo di Gaio<sup>31</sup>. Non c'è dubbio che tutti questi rilievi siano corretti e che questi argomenti di Schminck siano deboli e tali da non riuscire a inficiare, da soli, il valore del testo ritenuto liviano. Pure corretto è il fatto che un preteso rilievo addotto da Schminck per avvalorare il falso si riveli in effetti una prova per l'autenticità del frammento. Lo studioso tedesco aveva infatti rilevato che in connessione con i gradi di parentela la preposizione *intra* non viene mai usata né nel diritto romano né in diritto canonico, dove invece si utilizza sempre la preposizione *infra*. Aniché modificare il testo dell'*anecdoton*, come vorrebbe Schminck, proprio «l'uso 'classico' di *intra* nel senso di 'al di qua' di un certo limite *che resta escluso dal computo* (corsivo di Bettini)»<sup>32</sup> è un argomento forte per l'autenticità del frammento, appunto. Il problema, però, è che *intra/infra* è l'*unico* argomento a favore dell'autenticità del frammento, mentre formidabile appare l'insieme degli argomenti contrari.

Detto della difficoltà a immaginare il percorso compiuto da questa notizia spuria per poter giungere nella compilazione di fine XI secolo, alcuni tratti del frammento restano del tutto inspiegabili. Al centro dell'interesse dell'escortore vi è il tema della restrizione degli impedimenti matrimoniali che per la prima volta avrebbe consentito le *iustae nuptiae* all'interno della *familia* patriarcale come è stata sopra individuata, cioè all'interno del settimo grado di parentela, ovvero tra cugini secondi. Nella notizia vi è pertanto implicito un divieto talmente assoluto che il suo superamento – sentito come necessario nel patriziato – produsse una rivolta in qualche momento immediatamente precedente lo scoppio della Seconda Guerra Punica (comunque non prima del 241). È però del tutto sorprendente trovare per quest'epoca una così netta contrapposizione tra patriziato e plebe, dinamica il cui superamento si colloca nella prima metà del secolo, e sembra francamente anacronistica e stupefacente la circostanza della *seditio* che avrebbe costretto i patrizi a rifugiarsi sul Campidoglio. Questa sorta di 'secessione al contrario', oltre a tutto, non avrebbe lasciato traccia in

31 Tutte queste argomentazioni sono contenute in una lunga e importante nota a piè di pagina: BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 48 n. 61. Ritengo tuttavia valida l'annotazione di Schminck relativa all'anacronistico uso di *gradus cognationis*, nonostante le affermazioni contrarie di Bettini, cfr. *infra*.

32 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 48 n. 61.

tutto il resto della tradizione storiografica, passando del tutto inosservata, né tale grave episodio avrebbe lasciato strascichi nelle successive, invero scarse, testimonianze relative agli impedimenti matrimoniali a Roma prima di Augusto.

Un tabù matrimoniale quale quello violato per la prima volta dal nostro *P. Cloelius* ha le sue radici in pratiche matrimoniali dal carattere marcatamente identitario e per così dire strutturali. Come ha molto ben mostrato Lévi-Strauss l'incesto, cioè l'esistenza di una regola che in qualche modo limiti la totale libertà delle unioni sessuali, per la sua universalità è un fatto che segna il passaggio dalla società naturale a una società di cultura<sup>33</sup> ed è una regola puramente sociale.

La proibizione dell'incesto costituisce proprio il legame che unisce l'esistenza biologica all'esistenza sociale. Questa unione, però, non è né statica né arbitraria [...]. In realtà, più che di una unione, si tratta di una trasformazione o di un passaggio: prima che si verifichi, la cultura non è ancora data; con il suo verificarsi, la natura cessa di esistere nell'uomo come regno sovrano. La proibizione dell'incesto è il processo attraverso il quale la natura supera se stessa: accende la scintilla sotto la cui azione si forma una struttura di tipo nuovo, e più complesso, che si sovrappone, integrandole, alle strutture più semplici della vita psichica, così come queste ultime si sovrappongono, integrandole, alle strutture più semplici della vita animale. Essa opera, e di per se stessa costituisce, l'avvento di un nuovo ordine<sup>34</sup>.

*L'aneddoton* non dice nulla delle circostanze che avrebbero portato *P. Cloelius* a superare l'impedimento. Nonostante l'opinione contraria di Bettini, il rilievo di Schminck, che il falsario avrebbe trovato nel materiale liviano a noi noto tutto l'armamentario per costruire il frammento in questione, è convincente e necessario: lo studioso tedesco aveva infatti addotto a prova della sua affermazione la discussione sulla *rogatio Canuleia* (Liv. 4, 1), la secessione della plebe sull'Aventino (Liv. 2, 52), il rifugio trovato dai cittadini sul Campidoglio ai tempi di Brenno (Liv. 5, 39). Nessuna delle confutazioni di Bettini coglie nel segno (la contrapposizione tra patrizi e plebei non è causata da impedimenti matrimoniali ma dalla *rogatio* e non diede luogo a *seditione*; la secessione non fu fuga di una delle due componenti a seguito della rivolta dell'altra; il riparo sul Campidoglio avvenne in circostanze diverse): è ovvio che non possa esserci perfetta sovrapponibilità tra i singoli episodi che servono da spunto e la falsificazione,

33 LÉVI-STRAUSS, *Strutture elementari*, 72: «La proibizione dell'incesto indica il passaggio dal fatto naturale della consanguineità al fatto culturale dell'affinità».

34 LÉVI-STRAUSS, *Strutture elementari*, 67; cfr. tuttavia ora GODELIER, *L'interdit*, che rileva come questa visione sia viziata da un eccessivo evolucionismo.

ma comunque è innegabile che l'insieme dei luoghi addotti costituì la trama sulla quale il falsario ha lavorato. Prova di questa elaborazione è la conflittualità – completamente fuori contesto nel decennio che ha preceduto la Seconda Guerra Punica – tra patrizi e plebei, che invece è pervasiva in tutte le dinamiche di politica interna per tutta la prima decade di Livio. Centrale ancora per tutto il quarto secolo, la conflittualità tra patrizi e plebei lo era molto meno agli inizi del terzo, e non lo era più affatto dopo la *lex Hortensia* (287). Riproporre in modo così netto il conflitto per un episodio immaginato come narrato nel libro ventesimo (e cioè tra il 241 e il 219) è spiegabile solo ammettendo una 'ispirazione' tratta dalla lettura attenta dei primi dieci libri dell'opera.

Eliminare una fonte scomoda giudicandola inaffidabile non è un buon metodo di fare storia, eppure sembra proprio che sia impossibile salvare l'autenticità dell'*anecdoton*. E questo non soltanto per le difficoltà di contestualizzazione e contenuto sopra evidenziate, quanto per le prove positive della falsificazione addotte da Schminck e che Bettini non ha nemmeno provato a contestare.

L'importanza del settimo grado di parentela s'incontra in contesti per lo più legati al tema delle eredità intestate a partire dall'età postgiustiniana, quando la Chiesa di Roma s'interessò in maniera sempre più intensa del diritto matrimoniale. Le radici di questa posizione, si avrà modo di tornare sull'argomento, sono da ricercare in una importante lettera di Ambrogio, che costituirà la base per una luminosa pagina di Agostino e che servì da modello anche a Isidoro di Siviglia. Quest'ultimo autore fu essenziale per diffondere nei diritti germanici i calcoli generazionali per i rapporti di parentela (*Etym.* 9, 6, 28-29). Fu tuttavia solamente con papa Gregorio I (*Ep.* 11, 56a, 5) che per la prima volta i divieti matrimoniali vennero espressi secondo *generationes* dando così origine alla dottrina del divieto al settimo grado di parentela. Si volle trovare nell'Antico Testamento il divieto di contrarre matrimonio tra parenti (*Lev.* 18, 6), quindi papa Leone III trovò il modo di dare al numero sette del grado di parentela un improbabile valore sacrale: *usque in septimam generationem observare et sic copulare, quia in septimo die quieuit Deus ex omnibus operibus suis*<sup>35</sup>. Mi sia consentito interrompere qui la storia di questa falsificazione e rimandare piuttosto all'esauriente studio di Schminck, del quale mi limiterò a riassumere molto brevemente i dati positivi: il falso venne concepito ed eseguito in ambiente monastico nella Francia settentrionale, probabilmente nel monastero di San Martino di Tours dove, sotto Alcuino, vennero copiati i codici liviani contenenti la seconda pentade degli *Ab Urbe condita*, in un ambiente e in un periodo in cui si diffuse una vera e propria «Fälschungsepidemie» che, tra i vari argomenti,

35 JAFFÉ-EWALD, *Regesta* nr. 2503.

doveva interessare in particolare proprio il diritto matrimoniale. A partire dai diagrammi delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia si sviluppò una letteratura 'pseudoisidoriana' destinata a dialogare con un'altra opera pseudepigrafa, la *Epistula de gradibus consanguinitatis* attribuita a un papa Gregorio d'incerta identificazione, ma in realtà a sua volta creata all'inizio del nono secolo nei dintorni di Orléans.

### 3. I matrimoni tra cugini (quarto grado) come unioni prescrittive nell'Italia preaugustea

Il preteso scandalo del matrimonio tra cugini secondi presente nel frammento di Livio va quindi eliminato come un'abile falsificazione medievale. A questo punto di impedimenti matrimoniali tra collaterali non rimane traccia nei testi letterari e giuridici di Roma repubblicana. Bettini aveva potuto riscontrare in due difficili glosse di Festo<sup>36</sup> il fatto che, all'interno della *familia* romana, la donna chiamava «fratelli» i propri cugini così come un uomo chiamava *soror* le sue parenti. Tale denominazione non si estendeva solamente ai *propii sobrini*, i cugini 'primi' o 'germani', ma si estendeva ai collaterali fino al sesto grado: «in un modello ideale ... otteniamo 18 *fratres* sul lato paterno e 18 *fratres* sul lato materno. *Idem numerus in sobrina quoque est*, potremmo dire parafrasando Gallus Aelius»<sup>37</sup>.

È molto verosimile che Bettini avesse ragione nell'emendare il testo delle due glosse e conseguentemente è anche verosimile che questa estensione dei termini *frater* e *soror* all'interno della *familia* ben oltre i limiti biologici che sono loro propri sia corretto. È però eccessiva la conclusione che ne trae Bettini: «è ovvio che non si possono sposare dei maschi a cui ci si rivolge chiamandoli *frater*: ed è altrettanto normale che si chiamino *frater* delle persone che non si penserebbe mai di sposare»<sup>38</sup>. Il problema risale alla sua volta abusiva estensione di un incertissimo divieto matrimoniale ritenuto da Klenze coestensivo rispetto allo *ius osculi*. Nonostante le certezze di Bettini, aveva ragione Rossbach a contestare a Klenze questo sillogismo: *ius osculi* e parentela entro il sesto grado erano concetti tra loro 'coordinati', nel senso che il primo derivava dal secondo, ne era l'effetto. Tuttavia il fatto che la parentela giungesse fino al sesto grado, oltre il

36 Fest. p. 260 L. e p. 379 L. Le glosse derivano entrambe dal giureconsulto *Gallus Aelius*, attivo nell'età augustea, autore di un'opera *De significatione uerborum quae ad ius pertinent*, in due libri (sul personaggio KLEBS, *Aelius* 58, coll. 492-493), e hanno entrambe avuto bisogno dell'acume esegetico di Bettini per risultare intelligibili.

37 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 38.

38 BETTINI, *Il divieto «fino al sesto grado»*, 42-43.

quale la lingua latina stessa non aveva più un vocabolario specifico per segnalare i rapporti di parentela, non implicava la presenza di un divieto, di un tabù matrimoniale<sup>39</sup>. Già Rossbach segnalava come la tradizione più antica di Roma conosceva rapporti matrimoniali stretti tra gruppi familiari coesi, suscettibili di produrre unioni all'interno del settimo grado escluso – la genealogia della casata dei Tarquini, la vicenda degli Orazi e dei Curiazi etc. – tuttavia gli esempi addotti non sono particolarmente probanti presi individualmente: sono presenti sempre delle varianti notevoli<sup>40</sup>; i rapporti di parentela vengono esplicitati quasi sempre più in Dionigi di Alicarnasso che in Livio, autori che risentono di una sensibilità differente rispetto al tema specifico della consanguineità; chiari riferimenti a esplicite infrazioni del settimo grado escluso non sono facilmente riscontrabili nella tradizione. È piuttosto tutto l'insieme della tradizione così come è stata concepita e costruita che appare strana nel caso di una società che sentisse in maniera tanto esplicita l'orrore per un matrimonio all'interno della *domus*. Questa tradizione tramanda esempi di politiche matrimoniali che 'danzano' sempre pericolosamente attorno ai cugini di secondo grado o ai pro-cugini.

Ma non è solamente questa considerazione che possiamo avanzare, possiamo infatti due testimonianze letterarie, entrambe ben note in dottrina, che asseriscono non solo la liceità, ma anzi il particolare valore morale del matrimonio tra cugini. Dal momento che entrambe contrastano in maniera evidente con il preteso divieto di matrimonio tra parenti, sono state generalmente depotenziate proprio grazie all'insperato aiuto ricevuto dall'*anecdoton* liviano: il divieto ci sarebbe stato eccome; spazzato via da *P. Cloelius* e *M. Rutilius*, esso venne riproposto solamente in età tardoantica, da Teodosio I che si sarebbe piegato alle sollecitazioni del rigorista Ambrogio. La novità rappresentata dall'uso niente affatto romano di sposarsi tra cugini sarebbe stata una degenerazione dovuta all'influenza di *alienae gentes*, cioè dei popoli orientali, Fenici in testa, entrati in contatti sempre più intimi con la Repubblica imperiale proprio a partire dalla seconda metà del terzo secolo a.C. Questa rappresentazione dei divieti matrimoniali è legittima, in quanto è quella che Ambrogio e poi il diritto canonico volle rappresentare, ma è anche errata. Si tratta di un falso, che andava a sostituirsi a una realtà completamente diversa e ben descritta dalle due testimonianze che ora si analizzano.

39 ROSSBACH, *Untersuchungen*.

40 Buona trattazione di questi elementi tradizionali in FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, 57-89.

#### 4. Il matrimonio tra cugini germani come unione preferenziale

Livio 42, 34 è una orazione riportata in forma diretta dallo storico patavino nella quale un centurione romano di origine sabina, *Spurius Ligustinus*, espone al popolo romano le proprie ragioni per l'atto di insubordinazione da lui effettuato assieme ad altri ventitrè centurioni in risposta alla leva dell'esercito per la campagna del 171 a.C., che avrebbe portato l'esercito romano in Grecia contro Perseo in vista della Terza Guerra Macedonica. Ho analizzato altrove l'episodio, e rinvio a quell'articolo per la sua piena contestualizzazione<sup>41</sup>. Quel che interessa in questa sede sono il carattere totalmente fittizio ed esemplare del centurione e dell'orazione immaginata da Livio e la finalità dell'episodio, che ha come obiettivo moralistico principale quello di sottolineare la cieca deferenza dovuta dal buon *miles* nei confronti del senato nonché il valore della *uirtus*, unico mezzo lecito e fungibile di mobilità sociale a disposizione di tutti i cittadini della repubblica imperiale, anche di quelli più umili, purché sorretti da una impeccabile rettitudine morale. Le poche frasi che in stile paratattico Livio mette in bocca a *Sp. Ligustinus*, il centurione che presenta se stesso al popolo romano che assisteva alla *contio*, sono decisive per il nostro argomento:

*Sp. Ligustinus tribus Crustuminae ex Sabinis sum oriundus, Quirites. Pater mihi iugerum agri reliquit et paruum tugurium, in quo natus educatusque sum, hodieque ibi habito. Cum primum in aetatem ueni, pater mihi uxorem fratris sui filiam dedit, quae se cum nihil adtulit praeter libertatem pudicitiamque, et cum his fecunditatem quanta uel in diti domo satis esset. Sex filii nobis, duae filiae sunt, utraeque iam nuptae. Filii quattuor togas uiriles habent, duo praetextati sunt.*<sup>42</sup>

Visto il carattere totalmente fittizio dell'orazione di *Ligustinus*, la caratterizzazione che Livio sceglie di dare del personaggio è di straordinaria importanza. Essa rappresenta quello che, per Livio e per i suoi lettori, doveva essere il tipo ideale del soldato del buon tempo antico, quando l'esercito romano era un organismo ancora privo delle corrotte causate dalle brutture delle guerre civili, quando i processi degenerativi che condurranno all'indebolimento della disciplina e a una serpeggiante e pericolosa 'democratizzazione' delle prassi della *lectio legionis* iniziavano a mostrare i loro deleteri effetti. L'episodio di *Ligustinus* è proprio emblematico della resistenza a tali dinamiche. Il ribelle centurione, che all'inizio si era fatto affascinare dalle rivendicazioni dei suoi commilitoni – gli altri centurioni, che come lui volevano essere arruolati vedendo riconosciuto il loro grado precedentemente raggiunto – sceglie di rinunciare alle sue esigenze

41 GNOLI, *Società ed esercito*.

42 Liv. 42, 32, 1-3.

e si sottopone mite alle decisioni dei tribuni militari che hanno avuto delega dai consoli. La *uirtus* che il centurione ha tante volte dispiegato sui campi di battaglia in Oriente, in Italia e nelle Spagne, si conferma infine nell'ossequio totale alla *auctoritas* degli *imperatores*.

Non è un caso che, in questo contesto, Livio ponga tanta attenzione alla descrizione della *familia* di *Ligustinus*. Innanzi tutto gli aspetti sociali: l'appartenenza alla tribù *Crustumina* e la fiera discendenza Sabina. Quindi le modeste risorse economiche lasciategli dal padre contadino: un campicello e una modesta abitazione dove il nostro soldato ideale ha trascorso tutta la vita quando non impegnato nei ventidue anni di servizio militare descritti nella seconda parte dell'orazione<sup>43</sup>.

La composizione della *familia* è descritta in un modo talmente preciso da costituire un *unicum* in tutta la nostra documentazione. Non appena *Spurius Ligustinus* raggiunge l'età richiesta, il padre gli diede in sposa la figlia del fratello. Costei portò in dote molte virtù ma nessuna sostanza: *libertas*, *pudicitia* e *fecunditas*. L'ultima virtù produsse una prole copiosa: ben otto figli, sei maschi e due femmine; queste ultime si erano già sposate, mentre quattro dei figli erano oramai adulti e due erano ancora adolescenti. È bene ribadire ancora una volta il punto: tutto quanto è scritto qui da Livio corrisponde al tipo ideale del soldato del buon tempo antico, un ideale in cui tutti i lettori dello storico patavino avranno individuato senza fatica gli aspetti positivi, direi prescrittivi, dal punto di vista sociale e morale.

Iniziamo pertanto dall'etnia sabina prestata da Livio al suo personaggio. In età augustea l'*ethnos* Sabino era percepito come il depositario delle più antiche e solide tradizioni italiche. Nell'*Eneide* *Sabinus* è padre di *Italus*<sup>44</sup> e viene rappresentato come il custode di tradizioni rurali antichissime e rette: egli è caratterizzato dalla *curua falx*. Nel libro VII del poema, in uno dei passi più densi dell'opera, *Clausus*, l'eponimo della *gens Claudia*, è Sabino. La severa rettitudine che si riconosceva ai Sabini ha le sue radici in importanti passi relativi a Catone e a Varrone; Cicerone definisce i Sabini *seuerissimi*<sup>45</sup>, *fortissimi*, *flos Italiae*<sup>46</sup>.

In questo contesto il matrimonio tra cugini germani patrilineari acquisisce pertanto un fortissimo valore caratterizzante un uso evidentemente percepito

43 Ho mostrato altrove come non siano da intendersi alla lettera le indicazioni relative allo *iugerum agri* (singolare, si badi!) e al *paruum tugurium*. Si tratta di espressioni confrontabili con il nostro «fazzoletto di terra con una capannuccia» sul quale sarebbe del tutto azzardato basare qualsiasi considerazione di carattere economico.

44 Cfr. *Enciclopedia Virgiliana*.

45 Cic. *Vat.* 36.

46 Cic. *Q. Lig.* 32.

in età augustea non solo come lecito, ma piuttosto come rivelatore di antiche e rette pratiche matrimoniali assolutamente ineccepibili sul piano morale. Lo schema riprodotto finora dalla dottrina – il matrimonio entro il sesto grado assolutamente vietato fino agli inizi del terzo secolo, quindi tollerato – cozza con tutta evidenza col quadro qui costruito ad arte da Livio. Mai e poi mai lo storico patavino avrebbe deciso di rappresentare un tipo ideale di soldato prestandogli in maniera per altro assolutamente esplicita e inequivoca una pratica matrimoniale di recente introduzione e pertanto di incerta approvazione. Il rapporto tra morale e legge è sì parallelo, ma non segue i medesimi tempi: talvolta la legge è più vischiosa rispetto alla morale, talaltra è vero il contrario<sup>47</sup>. L'innovazione di Claudio, che decise di rendere lecito il matrimonio con la nipote Agrippina liberalizzando le *nuptiae* con il terzo grado patrilaterale, non è mai riuscito a eliminare il sentimento di generale repulsione verso questo tipo di unioni, pur rese lecite dal *senatusconsultum*. Una eventuale liberalizzazione del matrimonio entro il sesto grado avvenuta tra il 241 e il 219 – se prestiamo fede all'*anecdoton* liviano – mai e poi mai avrebbe reso un matrimonio nel quarto grado di consanguineità presentabile nei termini qui impiegati da Livio<sup>48</sup>.

Il quadro composto da Livio mette sullo stesso piano di eccellenza morale l'origine Sabina, la condizione umile e onesta del soldato e il matrimonio nel quarto grado di parentela. Questi sono tutti elementi irrinunciabili – e tutti parimenti importanti – di un tipo ideale: il soldato italico della media età repubblicana. Lungi dall'essere tollerata, quella tra cugini germani è pertanto presentata da Livio come un'unione prescrittiva<sup>49</sup>. Livio 42, 32 è pertanto in insanabile contrasto con il preteso *anecdoton* e a nulla vale fare appello allo scarto cronologico che separa i due episodi. Una delle spiegazioni addotte per tentare di salvare l'*anecdoton* era infatti quella di supporre che l'episodio riferito nel libro XX da Livio facesse in realtà parte di un momento retrospettivo, di una digressione che andasse a ripescare eventi avvenuti in realtà ben prima rispetto al lasso cronologico (241-219) coperto dal ventesimo libro<sup>50</sup>. Si tratta di una

47 Il testo principe al riguardo è ovviamente Tac. *Ann.* 3, 25.

48 Come argomento aggiuntivo, si noti che la finzione liviana collocherebbe il matrimonio di *Sp. Ligustinus* con la sua cugina germana prima del 200 a.C., anno in cui il futuro centurione prese per la prima volta le armi come *miles gregarius*.

49 Uso questo termine nel senso utilizzato da LÉVI-STRAUSS, *Structures élémentaires*, 23-25: «un sistema preferenziale è prescrittivo quando lo si consideri a livello di modello, ed un sistema prescrittivo non può essere altro che preferenziale quando lo si consideri a livello della realtà».

50 DEVELIN, *Livy F 12(M)*; la spiegazione, che a me pare debolissima, ha però messo un po' in crisi MOREAU, *Incestus*, 183-185, che prende una posizione infine possibilista sull'autenti-

spiegazione però debolissima: il quinto secolo (l'unico periodo nel quale una dinamica sociale come quella sottesa alla vicenda dell'*anecdoton* sarebbe stata forse plausibile) è pienamente raccontato in Livio e in Dionigi di Alicarnasso. Che un episodio di quella rilevanza fosse contenuto solamente in una digressione estemporanea giunta peraltro in un escerto altrettanto estemporaneo è spiegazione evidentemente inaccettabile.

La piena liceità delle nozze tra cugini è anche desumibile da un secondo testo letterario, anch'esso particolarmente rilevante per l'enfasi che Cicerone pone proprio sul particolare delle nozze tra i due cugini.

Nel 66 a.C. Cicerone assunse la difesa di *A. Cluentius Habitus*, un cittadino di *Larinum*, un municipio romano del Molise, in territorio frentano. La vicenda giudiziaria è tra le più complesse, così come tra le più complesse e articolate opere giudiziarie di Cicerone è la lunghissima arringa difensiva. Il *focus* del processo è duplice, dal momento che il personaggio difeso da Cicerone è accusato di aver avvelenato un uomo che era stato a sua volta condannato per un tentato omicidio avvenuto otto anni prima a seguito di un processo nel quale però la giuria del tribunale sarebbe stata corrotta. La famiglia di *Cluentius* era un'importante famiglia equestre del municipio, che aveva complessi rapporti di parentela con molte altre famiglie che costituivano l'aristocrazia locale. I rapporti familiari dei *Cluentii* così come si possono faticosamente ricostruire dall'orazione di Cicerone sono un autentico banco di prova per gli studiosi del diritto di famiglia, ma quel che interessa in questa sede è come Cicerone presenta alla giuria il suo assistito, volendo evidentemente metterlo nella luce migliore:

*A. Cluentius Habitus fuit, pater huiusce, iudices, homo non solum municipi Larinatis, ex quo erat sed etiam regionis illius et vicinitatis virtute, existimatione, nobilitate princeps. Is cum esset mortuus Sulla et Pompeio consulibus, reliquit hunc annos XV natum, grandem autem et nubilem filiam, quae brevi tempore post patris mortem nupsit A. Aurio Melino, consobrino suo, adulescenti in primis, ut tum habebatur, inter suos et honesto et nobili. Cum essent eae nuptiae plenae dignitatis, plenae concordiae [...]*<sup>51</sup>

Rispetto al brano liviano sopra riportato, questo è appena meno significativo perché non consente di comprendere in maniera altrettanto precisa il rapporto di parentela tra *Cluentia*, la figlia di *A. Cluentius Habitus* padre e *A. Aurius Melinus*. Il termine *consobrino*, cugino, si adatta infatti a ogni tipo di

cità del frammento, nonostante le sue lucidissime e decisive deduzioni contrarie; cfr. in part. 212 n. 69: «il suffisait de penser en termes d'évolution historique pour faire disparaître toute contradiction».

51 Cic. *Cluent.* 11-12.

cugino e non è possibile pertanto stabilire se *Aurius Melinus* fosse figlio di un fratello o di una sorella di *A. Cluentius Habitus* oppure di sua moglie, se cioè si trattasse di una parentela patrilaterale o matrilaterale<sup>52</sup>. Quel che però conta per noi è ancora una volta l'enfasi che viene data al matrimonio tra cugini, importanza addirittura accresciuta per il ruolo cruciale che i rapporti di parentela hanno in questa specifica orazione di Cicerone. Il crimine dal quale tutto il processo trae origine, infatti, è l'omicidio di *Oppianicus*, detto *senior* per distinguerlo dall'omonimo figlio, il quale ultimo chiamò in causa *A. Cluentius Habitus* come autore dell'avvelenamento. *Oppianicus senior* morì nel 74 a.C. mentre si trovava in esilio, scontando una condanna per tentato omicidio nei confronti del figliastro di *Cluentius*, che all'epoca aveva circa trent'anni. *Oppianicus iunior*, allora ventenne, accusò pertanto dell'omicidio del padre *Cluentius*, che era suo fratellastro, essendo entrambi figli di padri diversi ma della stessa madre, la terribile *Sassia*<sup>53</sup>, moglie di primo letto del padre di *Cluentius* e quindi moglie di *Oppianicus senior* da cui nacque *Oppianicus iunior*. Nell'accusa di *Oppianicus iunior* contro *Cluentius* vi era anche l'esplicita accusa di corruzione nei confronti del tribunale che nel 74 a.C. aveva condannato *Oppianicus senior* all'esilio per il tentato avvelenamento del figliastro di *Cluentius*. Tra gli obiettivi più violentemente presi di mira da Cicerone c'è proprio il comportamento dissoluto e spregevole di *Sassia*, vera artefice di tutti gli intrighi che avrebbero portato fino a quella situazione. In spregio a ogni convenzione sociale e a ogni sentimento naturale *Sassia* era la peggior nemica di suo figlio *Cluentius*. Cicerone esplicitamente accentua il fatto che *Sassia* era *mater* di *Cluentius* e di *Cluentia*, la moglie di *Melinus*, per mettere la donna nella luce peggiore agli occhi della giuria. *Sassia*, infatti, s'innamorò *contra fas* del genero *Melinus* e obbligò l'infelice figlia al divorzio, sposando infine il genero. Tali nozze furono una vergogna *familiae, cognationis, nominis*.

Nel disegnare il rapporto tra *Sassia* e i suoi figli Cicerone allude più volte all'incesto, pur senza mai nominarlo esplicitamente – la definizione *contra fas* della *libido* di *Sassia* per il genero è l'attestazione più esplicita in tutta l'orazione. Anche nella descrizione della famiglia di *Oppianicus* l'oratore descrive le relazioni di parentela tra alcuni protagonisti storcendole a suo favore e riu-

52 MOREAU, *Strutture di parentela*, 155 giunge per esclusione alla conclusione che *Melinus* fosse figlio di una sorella del padre di *Cluentia*, che resta a mio parere un'ipotesi indimostrata.

53 La presentazione di *Sassia*, che viene subito dopo il brano sopra riportato (Cic. *Cluent.* 12) è tutta incentrata sul tema di una *mater* che odia il figlio e che pertanto è contro natura. Proprio in virtù della scelleratezza di costei Cicerone afferma che la chiamerà *mater* per tutta l'orazione, per evidenziare l'aporia. *Sassia* quindi, *mater* di *Cluentius*, si innamora di *Melinus*, il marito della sorellastra di *Cluentius*, suo genero, *contra fas*.

scendo a far sembrare illecito ciò che in realtà era consentito. In un contesto in cui si danza così pericolosamente sui confini dell'*incestum* come si potrebbe giustificare l'enfasi di Cicerone sul matrimonio tra *consobrini*, pieno di *dignitas* e di *concordia*, se questo non fosse stato del tutto privo di ogni possibile riprovazione da parte di giurati resi molto sensibili proprio da Cicerone al tema della liceità delle nozze tra consanguinei?

Cic. *Cluent.* 11, 12 e Liv. 42, 36 smentiscono pertanto in maniera a mio parere decisiva le pur argute deduzioni tratte da Klenze relativamente allo *ius osculi* in Ateneo/Polibio e in Plutarco. A confronto di questi due testi tanto chiari ed espliciti acquista anche un senso migliore l'unica attestazione positiva di una condanna morale del matrimonio tra parenti contenuta in Plutarco, *QR* 6 e 108. Rileggere ora tale testo acquista un significato più chiaro, e molto meno rilevante per il nostro argomento. La prima delle *quaestiones* alle quali Plutarco vuol rispondere (*QR* 6) riguarda appunto lo *ius osculi*<sup>54</sup>. Le quattro risposte avanzate da Plutarco non sono messe sullo stesso piano: la prima – quella che connette l'usanza al divieto del vino per le donne – è l'opinione più diffusa a dire di Plutarco (ὡς οἱ πλείστοι νομίζουσιν); la spiegazione fornita da Aristotele – essere l'usanza derivata dall'azione delle Troiane che avrebbero fatto ricorso a baci e abbracci temendo la reazione dei parenti dopo che esse avevano bruciato le navi al fine di evitare ulteriori peregrinazioni per mare – ha tutto il carattere della spigolatura erudita; le ulteriori due spiegazioni di natura sociologica, essere segno di onore e potenza (τιμὴν ἅμα καὶ δύναμιν) far mostra di aver molti parenti, oppure essere il bacio l'unico simbolo di parentela non essendo consentito di sposarsi tra parenti (μὴ νενομισμένου συγγενίδας γαμεῖν), sono in verità tautologiche. La domanda cui Plutarco vuol rispondere in *QR* 108 è più diretta: *Διὰ τί δὲ τὰς ἐγγύς γένους οὐ γαμοῦσι;*<sup>55</sup> Plutarco risponde avanzando tre ipotesi in qualche modo tra loro complementari: la volontà di estendere in senso orizzontale la parentela – per riprendere la felice espressione di Moreau<sup>56</sup>; per evitare che i dissidi che possono insorgere nei matrimoni possa distruggere quel che è giusto per natura (τὰ φύσει δίκαια); oppure per l'implicita debolezza del genere femminile, che rende bisognose dell'aiuto dei parenti quelle donne che per avventura dovessero subire ingiurie dai mariti. L'opinione di Moreau,

54 Cfr. *supra* § 2.

55 La migliore analisi del brano è in MOREAU, *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss*, dal quale riprendo la sostanza delle argomentazioni.

56 MOREAU, *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss*, in termini antropologici questo allargamento orizzontale rientra nel più vasto scambio nel quale si inquadra la circolazione delle donne: LÉVI-STRAUSS, *Les structures élémentaires*. Lo studioso francese rileva il medesimo approccio alla parentela in Aug. *Civ. Dei* 15, 16.

che tra le fonti consultate da Plutarco dovesse esserci anche Varrone, è in sé molto verosimile e probabile<sup>57</sup>, tuttavia è certo che la notizia varroniana era stata profondamente modificata nella rielaborazione plutarca. Qui l'erudito beota vuol descrivere al suo pubblico greco della prima età imperiale alcune notizie miscellanee di usi che distinguevano nettamente Romani e Greci. Tra questi usi vi era anche una diversa sensibilità nei confronti dei matrimoni tra consanguinei all'interno del quarto grado. Matrimoni come quelli tra fratellastri patrilineari, sempre considerati incestuosi a Roma, erano perfettamente consentiti ad esempio ad Atene<sup>58</sup>. L'unica volta in cui, preso alla lettera, il linguaggio di Plutarco sembra effettivamente testimoniare un divieto formale di matrimonio è la già riportata espressione *μη νεομισμένου συγγενίδας γαμῆν* di QR 6. Il verbo *νομίζω* implica infatti l'esistenza di una legge formale. Peccato però che il generico riferimento a parenti (*συγγενίδας*) non consenta di fare preciso riferimento ad alcun grado di parentela specifico. In effetti, quando Plutarco scrisse queste righe, una legge che sanciva con precisione i divieti matrimoniali esisteva oramai a Roma da due o tre generazioni almeno, e aveva cambiato per sempre le norme che disciplinavano i rapporti di parentela nel diritto romano.

## 5. Claudio e Agrippina

Nel 49 d.C. l'imperatore Claudio sposò sua nipote, Agrippina, figlia del fratello Germanico. Il matrimonio contratto tra persone nel terzo grado di parentela fece scandalo: le due fonti più significative fanno esplicito riferimento all'*incestum*<sup>59</sup>. Entrambe sottolineano il fatto che, nonostante la liberalizzazione del nuovo tipo di unione avvenuto per legge, furono in pochissimi a seguire l'esempio del *princeps* a Roma<sup>60</sup>: la morale radicata, come si è già detto, non può modificarsi per *senatusconsultum*. Tuttavia, in questo celebre episodio, è proprio questo il punto importante: fu necessaria una deliberazione del senato per rendere lecito questo *amor illicitus* (l'espressione è in Tacito)<sup>61</sup>. La presentazione del caso da parte di Tacito è ambigua in un punto per noi essenziale:

57 MOREAU, *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss*, 51-52: medesima fonte per Plutarco e Agostino.

58 MOREAU, *Incestus*, 66 e 95 con n. 51 per quanto riguarda lo scandalo a Roma del 'filelino' Clodio.

59 Tac. *Ann.* 12, 5-7; Suet. *Claud.* 26.

60 Svetonio giunge perfino a riportare il nome dell'unico cavaliere che, a suo dire, avrebbe emulato il *princeps*.

61 Tac. *Ann.* 12, 5, 1. Cfr. BUONGIORNO, *Amor illicitus*.

lo scandalo suscitato da queste nozze era dovuto a uno specifico divieto legale oppure era semplicemente ritenuto riprovevole per gli standard morali dell'epoca? Nell'introdurre la vicenda Tacito usa un'espressione che indica l'assenza di precedenti come il problema maggiore per questa unione: *nullo exemplo deductae in domum patruī fratris filiae* (Ann. 12, 5, 1). Quindi, poco oltre, a conclusione dell'*oratio obliqua* che sintetizza il ragionamento del censore Vitellio nella sua orazione a favore del matrimonio in senato<sup>62</sup>, si ribadisce il concetto, ma si avanza anche la soluzione: *at enim nova nobis in fratrum filias coniugia: sed aliis gentibus sollemnia neque lege ulla prohibita* (Ann. 12, 6, 3). L'espressione è concisa e incisiva, come sempre in Tacito, ma è anche di difficile lettura: l'assenza di proibizioni legali per quel tipo di unione è presente *aliis gentibus* (e quindi è implicitamente vietata a Roma), oppure non esiste alcuna legge che proibisca l'unione a Roma, mentre quel tipo di unione è *sollemnis* presso altri popoli? Entrambe le letture sono possibili, ma è tutto l'evolversi della vicenda che, a parere di chi scrive, indica che la prima soluzione è quella corretta: gli altri popoli possono sposare le nipoti e nessuna legge (presso di loro) proibisce tali unioni, che sono invece proibite a Roma<sup>63</sup>. L'esistenza di tale proibizione determina la necessità del *senatusconsultum*, che altrimenti sarebbe stato non necessario. Questa lettura del testo tacitano sembra oltre tutto trovare conferma dal parallelo racconto di Svetonio, che afferma che quel genere di nozze *ad id tempus incesta habebantur*. In altri termini, le preoccupazioni di Claudio, che avevano prodotto forse perfino la necessità di una studiata strategia in seno al *consilium* e una sorta di 'giuoco dei ruoli' tra l'imperatore e Vitellio per rendere accettabile al senato e al popolo la decisione<sup>64</sup>, erano dovute all'esistenza di un preciso divieto.

Tuttavia, lo si è visto, al di là di una generale riprovazione nei confronti di nozze tra parenti troppo stretti, di formali divieti non c'è traccia ancora in Cicerone<sup>65</sup>. Altro elemento da tenere presente è che il *senatusconsultum* proposto da Vitellio non si limitava a dichiarare *iustae* le *nuptiae* del *princeps*, magari adducendo a pretesto la ragion di stato, ma, come dice ancora una volta Tacito, *iustae inter patruos fratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuerentur*. Claudio, cioè, interviene con una legge generale che evidentemente doveva

62 Ottima analisi dell'orazione in BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia*, 363.

63 Così correttamente BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia*, 365 = BUONGIORNO, *Amor illicitus*. Cfr. MOREAU, *Incestus*, 186.

64 Sull'esistenza di «uno stesso disegno, evidentemente concordato a corte» cfr. BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia*, 364.

65 Cfr. *supra*, § 4.

modificare un'altra legge generale, che proibiva quel genere di unione. È importante infine rilevare che, forse per limitare la portata eversiva del provvedimento, il *senatusconsultum* non liberalizzava tutte le unioni nel terzo grado di parentela, ma solamente quelle tra zio paterno e nipote figlia del fratello, escludendo quindi la relazione matrilaterale (zio e nipote figlia di una sorella; allo stesso modo sono escluse dal provvedimento le unioni tra la zia e un nipote di qualsiasi provenienza).

Già queste considerazioni indicano che una legge generale che sanciva la liceità delle nozze in base alla consanguineità doveva esistere nel 49 d.C. Ora, è possibile dimostrare che questa legge è stata immaginata da Augusto certamente prima del 18 a.C. – anno della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, ma quasi certamente prima anche del 25 a.C. – anno del matrimonio di Giulia con suo cugino germano patrilaterale, Marcello – a mio parere proprio all'inizio del grande processo legislativo augusteo tendente alla moralizzazione dei costumi, nel 29/28 a.C.

## 6. Augusto e gli impedimenti matrimoniali per consanguineità

Non esistono prove positive che testimonino in modo esplicito che la legislazione augustea tesa a moralizzare la vita privata dei cittadini trattasse anche di impedimenti matrimoniali per motivi di consanguineità. Conseguentemente, gli studiosi che si sono occupati di questo tema hanno posizioni diverse a riguardo. L'opinione più diffusa era che la legislazione augustea, e in particolare la *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C., non si occupasse dell'incesto in quanto tale se non in relazione ad altri reati – in particolare *adulterium* e *stuprum*<sup>66</sup>. Tale opinione poggiava innanzi tutto su un testo di Ulpiano, secondo il quale «in caso di incesto, come ha detto Papiniano in un *responsum* e come è indicato in un rescritto, non si applica la tortura degli schiavi, perché non si applica la *lex Iulia de adulteriis*»<sup>67</sup>. Addotta innanzi tutto da Mommsen<sup>68</sup> per escludere l'incesto dalle disposizioni della *lex Iulia*, questa interpretazione del brano venne approfondita da Lotmar e venne quindi comunemente accettata<sup>69</sup>. Tuttavia la lettura di Lotmar venne abilmente contestata da Antonio Guarino

66 Si tratta di una posizione chiaramente espressa in MARQUARDT, *Privatleben*; MOMMSEN, *Strafrecht*, e da allora sempre prevalente in dottrina.

67 D. 41.18.4 (Ulp. 3 disp.): *In incesto, ut Papinianus respondit et est rescriptum, seruorum tormenta cessant, quia et lex Iulia cessat de adulteriis.*

68 MOMMSEN, *Droit pénal*, 408 n. 3.

69 LOTMAR, *Lex Iulia*, 134-136. Successive accettazioni a titolo di esempio: VOLTERRA, *Osservazioni sull'«ignorantia iuris»*; DE MARTINO, *L'ignorantia iuris*.

con argomenti che però faticarono ad imporsi, credo anche per il problematico ricorso – in quel contesto – all’idea che il testo di Ulpiano fosse interpolato<sup>70</sup>. La più completa analisi del problema, con considerazioni che qui si ritengono definitive, è dovuta a Salvatore Puliatti<sup>71</sup> che, dopo aver presentato le argomentazioni presenti in letteratura contrarie e quelle a favore dell’inclusione dell’*incestum* tra le disposizioni della *lex Iulia*, propende decisamente per una risposta positiva all’inclusione. Tutta la puntuale ricostruzione di Puliatti meriterebbe di esser qui riproposta per l’importanza che essa ha per il nostro argomento, ma basterà qui ricordarne i capisaldi: «Le conclusioni affermative sul rientro dell’incesto nel sistema repressivo della *lex Iulia* hanno natura in parte strutturale; ma sono soprattutto di carattere sostanziale»<sup>72</sup>. Tra le prove di ordine strutturale figura il fatto che tutti i giurisperiti che hanno commentato la legislazione augustea *de adulteriis* (Papiniano, Ulpiano e Marciano) non si sono limitati ad *adulterium*, *stuprum* e *lenocinium*, ma tutti si sono occupati anche di incesto, stabilendo «rapporti, particolarmente sotto il profilo processuale e penale, tra la disciplina dell’adulterio e quella dell’incesto»<sup>73</sup>: dal momento che la *lex Iulia* è stata per i giuristi classici anche un modello di scrittura, ne consegue che l’onnipresenza dell’incesto in tutti i commenti indica la presenza di quel reato nel modello. Anche dal punto di vista sostanziale la presenza dell’*incestum* nella *lex Iulia* può essere confermata:

«Papiniano dice che sotto la disciplina della legge Giulia ricadono i delitti di adulterio e di stupro subiti da persone libere [...]. Poiché l’incesto è in ogni caso uno *stuprum* [...] si può trovare nelle parole del giurista un’indicazione nel senso che la *lex Iulia* prevedeva l’incesto non soltanto nell’ipotesi di concorso con l’adulterio o con lo stupro specifico, ma anche in quanto reato a se stante, considerato che *stuprum* nel linguaggio giurisprudenziale è iperonimo di *incestum*»<sup>74</sup>.

Né valgono come argomenti ostativi all’inclusione dell’incesto nella *lex Iulia* il fatto che Papiniano affermi che l’incesto tra *auunculus* e *neptis* venga

70 Tuttavia le argomentazioni di GUARINO, *Studi sull’«incestum»*, 190 vennero accolte p. es. da THOMAS, *Lex Iulia de adulteriis*; BALTRUSCH, *Regimen morum*, 168. Più recenti reazioni alle argomentazioni di Guarino: GUARESCHI, *Le note di Marciano*, 455-457; MOREAU, *Incestus*, 344-348. D. 41.18.4 è solamente il primo dei passi rilevanti per il nostro argomento. Piena puntuale trattazione di tutti, oltre che in Lotmar e Guarino, in Puliatti (cfr. nn. seguenti).

71 PULIATTI, *Incesti crimina*, 12-21.

72 PULIATTI, *Incesti crimina*, 17.

73 PULIATTI, *Incesti crimina*, 18.

74 PULIATTI, *Incesti crimina*, 19.

punito con la stessa pena che la *lex Iulia* prevedeva per l'adulterio<sup>75</sup>, né l'imprescrittibilità del reato di incesto testimoniata da Ulpiano e da Papiniano<sup>76</sup>. Infine prova positiva ed esplicita del fatto che «i giuristi classici riconducevano all'imperatore [Augusto] e alla normativa da lui emanata l'insieme delle disposizioni disciplinanti gli illeciti sessuali»<sup>77</sup> è fornita da D. 23.2.14.4 (Paul. 35 *ad ed.*): *Item eius matrem, quam sponsam habui, non posse me uxorem ducere Augustus interpretatus est: fuisse enim eam socrum*<sup>78</sup>.

Previsto come crimine autonomo nella *lex Iulia*, è naturale che l'incesto finisse in secondo piano rispetto a *crimina* certamente molto più diffusi ed impattanti sulla società romana, quali *adulterium* e *stuprum*. Se però, come mi sembra definitivamente stabilito da Puliatti, il *crimen* era previsto, quanto meno nella legislazione del 18 a.C., ne consegue che deve esserci stato un momento in cui a livello normativo si sono stabilite regole certe sui rapporti di parentela *liciti* e *illiciti* all'interno della *familia*. Lasciando da parte l'inesistente impedimento al sesto grado dell'*anecdoton* liviano, se nel 66 a.C. norme precise che regolavano l'incesto fossero esistite è ovvio che Cicerone le avrebbe menzionate: l'odiatissima *Sassia* aveva indotto suo genero *Melinus* a divorziare da sua figlia per poi sposarlo, quale occasione migliore per accusare esplicitamente di incesto *Sassia*? La *Pro Cluentio* è testimone di un periodo in cui la riprovazione morale per unioni incestuose non si era ancora caricata di precise sanzioni penali codificate *per gradus cognationis*. Il processo di Larino, un paio di generazioni dopo, sarebbe stato condotto in modo totalmente diverso.

La differenza l'avrebbe fatta appunto l'elaborazione giurisprudenziale che condusse poi alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C. ma che a mio parere aveva già prodotto dal 29/28 a.C.<sup>79</sup> – prima comunque del matrimonio di Giulia nel 25 a.C. – almeno il quadro normativo di base su cui poi elaborare applicabilità e sanzioni della *lex Iulia*. Detto altrimenti: ai primissimi anni di Augusto, e cioè fin da quando Ottaviano andava elaborando il suo piano per la necessaria e ineludibile *cura morum*, i giurisperiti erano al lavoro per costruire il sistema dei *gradus cognationis* che consentisse, in modo apparentemente chiaro – ma il risultato fu abbastanza deludente in tal senso, causando una quantità

75 D. 48.5.12.1; D. 48.5.39.

76 D. 48.5.30.6.

77 PULIATTI, *Incesti crimina*, 19.

78 Naturalmente qui il dibattito si incentra sulla genuinità di questa frase che conclude il lungo escerto dal libro 35 di Paolo *ad edictum*: GUARINO, *Adfinitas*, 22-24 considera il passo interpolato.

79 È appena il caso di rilevare l'importanza di questa data – il VI consolato di Ottaviano – per la storia istituzionale del principato: cfr. p. es. GRANADE, *Essai*, 144-182 e n. seguente.

di interventi da parte dei giurisperiti almeno fino all'età severiana – di stabilire il limite entro il quale non era possibile spingersi nella liceità delle nozze all'interno della *familia*.

In questo come in altri casi, l'attività giurisprudenziale augustea è stata estremamente cauta. Chi, nel campo delle interdizioni matrimoniali per consanguineità, agì con spregiudicatezza fu Claudio, con gli esiti e la riprovazione che abbiamo visto. Augusto, dal canto suo, innovò normando comportamenti in gran parte profondamente radicati in Italia, dove la pratica del matrimonio tra cugini era corrente.

La ricostruzione della legislazione moralizzatrice del diritto di famiglia augusteo è particolarmente difficile visti i tanti dubbi che circondano i dettagli di queste grandi leggi. Dell'inclusione o meno dell'*incestum* in queste leggi si è detto, tuttavia aver risolto il problema nel senso prospettato già da Puliatti non basta. Non si ha ancora infatti un quadro del tutto condiviso dell'ampia attività legislativa augustea sulla moralizzazione dei costumi – in particolare, non vi è concordia su quando sia iniziata questa attività, se già nel 28/27 oppure solamente nel 18 a.C., con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* e la *lex Iulia de maritandis ordinibus*<sup>80</sup>. Inoltre è molto difficile, stando alla povertà degli esecuti a nostra disposizione, tentare una palinogenesi dei testi legislativi: particolar-

80 A un tentativo legislativo moralizzatore presto ritirato dallo stesso Ottaviano allude Prop. 2, 7, 1-4: *Gauisa est certe sublatam Cynthia legem, / qua quondam edicta flemus uterque diu, / ni nos diuideret: quamuis diducere amantis / non queat inuitos Iuppiter ipse duos*. Tuttavia a partire da BADIAN, *A Phantom Marriage Law*, si è talvolta interpretata la testimonianza di Properzio come non allusiva a un disegno di legge augusteo, piuttosto come abrogazione di atti legislativi dell'età triumvirale che da Cass. Dio 53, 2, 5 sappiamo essere in effetti stati aboliti da Ottaviano nel 28. Il provvedimento abrogato da Ottaviano al quale alluderebbe Properzio avrebbe avuto quindi uno scopo prevalentemente fiscale e non dovrebbe quindi essere ricompreso nella legislazione matrimoniale augustea, che quindi sarebbe iniziata solamente più tardi, a partire dal 18 a.C. Nonostante il consenso ottenuto in un primo momento dalla tesi di Badian, che sostanzialmente si opponeva alle ricostruzioni di JÖRS, *Über das Verhältnis der lex Iulia*; JÖRS, *Die Ehegesetze*; e di MOMMSEN, *Strafrecht*, 691 n. 1, mi sembra che le argomentazioni contrarie vivacemente opposte soprattutto da SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, si basino su argomenti molto solidi. Sia PULIATTI, *Incesti crimina*, sia MOREAU, *Incestus*; MOREAU, *Florent sub Caesare leges*; MOREAU, *La domus Augusta*; MOREAU, *Sublata priore lege*; MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, concordano con l'idea che Augusto iniziò ad occuparsi della legislazione matrimoniale almeno nel 28/27. Cfr. anche BALTRUSCH, *Regimen morum*, 162-163. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*, in un articolo da tutti i punti di vista esemplare, ha dimostrato come l'attività nomotetica di Ottaviano raffigurata su un aureo del 28 a.C. faccia riferimento proprio all'abrogazione dei provvedimenti triumvirali di cui parla Cass. Dio 53, 2, 5. Tuttavia il fatto che tra questi atti figurasse anche il provvedimento cui allude Prop. 2, 7, 1-4 resta un fatto a mio parere indimostrabile e non necessario nelle persuasive argomentazioni di Mantovani.

mente critico è attribuire alcune disposizioni parzialmente ricostruibili alla *lex Iulia* del 18 a.C. oppure alla *lex Papia Poppaea* del 9 d.C. – gli stessi giuristi classici erano soliti riferirsi al complesso dei dispositivi presenti in queste due leggi con la denominazione ibrida di *lex Iulia et Papia*<sup>81</sup>.

Non è certo questo il luogo per tentare l'ennesima ipotesi ricostruttiva<sup>82</sup> tuttavia, dal momento che si ha l'ambizione di voler aggiungere un dato positivo alle numerose ricostruzioni fin qui proposte, sarà necessario premettere alcune considerazioni generali che hanno costituito la base di ragionamento di chi scrive in relazione alla miriade di problemi che affliggono la dottrina in quasi ogni specifica proposizione tra quelle che seguono.

Il quadro generale di riferimento è quello proposto attorno al 2000 da Tullio Spagnuolo Vigorita<sup>83</sup>: la legislazione matrimoniale è stato uno dei principali ambiti di riflessione per Augusto, fin dal momento in cui, dopo la fine delle guerre civili, egli si trovò nelle condizioni di poter attuare gradualmente ma decisamente la *restitutio rei publicae* che, come è ben noto, non poteva avvenire se non sulla base di un *novus status* del quale *auctor* sarebbe stato il *princeps*.

Già da decenni, quantomeno dal disordine cui cercò di porre rimedio Silla, con la sua dittatura<sup>84</sup>, si era più volte riproposta l'emergenza del deterioramento della morale privata a Roma<sup>85</sup>. Si trattava di un fenomeno la cui urgenza era percepita un po' ovunque, quanto meno in strati piuttosto ampi della popolazione, non relegati solamente alle élites più esclusive. Corrispondentemente, già nel 52 a.C., e poi ancora nel 46 a.C., una *cura morum* era stata affidata rispettivamente a Pompeo, che in quell'anno agiva come *consul sine conlega*, e quindi a Cesare, che cumulò in quell'anno anche la carica di *praefectus moribus*. Nelle *Res Gestae* Augusto con molta cura specifica che per ben tre volte, nel 19, nel

81 Il complesso delle disposizioni delle due *leges*, la *Iulia de adulteriis coercendis* e la *Papia Poppaea*, divenne un *locus classicus* per i giurisperiti fino ai Severi compresi. Commentari alla composita *lex Iulia et Papia* scrissero Gaio (15 libri), Terenzio Clemente (20 libri), Giunio Mauriciano (6 libri), Ulpio Marcello (6 libri), Paolo (10 libri) Ulpiano (20 libri); cfr. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*. Icastico e condivisibile SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, 11: «una riforma che come poche contribuì a cambiare il volto della società romana». Per la difficilissima attribuzione all'una o all'altra legge delle varie misure cfr. MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, che tratta insieme le due leggi augustee.

82 La migliore ipotesi ricostruttiva che io conosco è MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*. Naturalmente la bibliografia su questa come sulle altre leggi qui menzionate è molto vasta.

83 SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, a sua volta debitore di JÖRS, *Über das Verhältnis der lex Iulia*; JÖRS, *Die Ehegesetze*.

84 HURLET, *La dictature de Sylla*; BRIZZI, *Silla*; SANTANGELO, *Silla*.

85 Ancora fondamentale al riguardo BALTRUSCH, *Regimen morum*.

18 e nell'11 a.C., rifiutò una 'massima potestà per la cura delle leggi e dei costumi'<sup>86</sup>, ma con altrettanta precisione afferma che quelle medesime funzioni egli le svolse tramite la *tribunicia potestas*. Il riferimento è qui trasparente alle *leges Iuliae*, cioè alle *leges novae* che vennero proposte ai comizi da Augusto e che si sarebbero basate sugli *exempla maiorum*, che erano oramai caduti in desuetudine, vista la degenerazione cui si è già fatto cenno. Ha ragione Spagnuolo Vigorita nel rilevare come *RG* 8, 5 sia centrale nel corretto intendimento della prassi legislativa del *princeps*.

*Legibus novi[s] m[e auctore] l[at]is m[ulta e]xempla maiorum exolescentia iam ex nostro [saeculo] red[uxi et ipse] multarum rer[um] exempla imitanda posteris tradidi[.]*

Εἰσαγαγὼν καινοὺς νόμους πολλὰ ἤδη τῶν ἀρχαίων ἐθῶν κατολυόμενα διωρθωσάμην καὶ αὐτὸς πολλῶν πραγμάτων μείμημα ἑμαυτὸν τοῖς μετέπειτα παρέδωκα.

In un contesto molto più semplice e meno carico di implicazioni – le pratiche rituali in occasione dei *funera* della *domus Augusta* – si è potuto illustrare, credo in maniera piuttosto chiara, come questa prassi normativa si sia concretamente attuata. Augusto era terrorizzato dalla morte<sup>87</sup>. Questa sua idiosincrasia lo aveva portato ad immaginare una pretesa incompatibilità tra il *princeps* e la mera visione di un cadavere: la curiosa prassi di velare il cadavere alla presenza del *princeps*, cerimoniale che avvenne solamente in occasione del funerale di Agrippa, nel 12 a.C., in quello di Ottavia nell'11 a.C. e in quello di Druso Minore, morto nel 23 d.C. e commemorato da Tiberio, non venne praticata per il funerale di Marcello, morto nel 23 a.C. né per quelli di C. e L. Cesare, nel 2 e nel 4 d.C., né per quello di Druso Maggiore (morto nel 9 a.C.). I motivi della mancata applicazione del rituale sono molto chiari, ed esplicitamente dichiarati nel caso di Druso Maggiore: Augusto non era presente alla *laudatio funebris*, che in quel caso venne tenuta da Tiberio<sup>88</sup>. Cassio Dione non conosceva il motivo di quel rituale, lo dice esplicitamente descrivendo il funerale di Agrippa<sup>89</sup>. Seneca invece si diceva sicurissimo di conoscere il vero motivo di quel rituale: *quod pontificis oculos a funere arceret*<sup>90</sup>. Cassio Dione doveva conoscere la motivazione che leggiamo in Seneca, ma a ragione la giudica sbagliata. Si tratta,

86 *RG* 6, 1-2. L'espressione è conservata solamente in greco: ἐπιμελητῆς τῶν τε νόμων καὶ τῶν τρόπων ἐπὶ μεγίστῃ ἐξουσίᾳ, *resa curator legum et morum summa potestate*.

87 GNOLI, *La morte e il velo*.

88 Cass. Dio 54, 35, 4.

89 Cass. Dio 54, 28, 3-5.

90 Sen. *Cons. Marc.* 15, 1.

con ogni evidenza, di una innovazione voluta da Augusto, che per di più agisce con la massima spregiudicatezza su una questione non marginale e che doveva risultare notissima. Il fatto che tutte le questioni funebri, e segnatamente anche quelle concernenti il trattamento e la sepoltura dei cadaveri, rientrassero pienamente nello *ius pontificum* è attestato da un numero imponente di fonti letterarie, giuridiche e documentarie<sup>91</sup>. Augusto non ‘inventò’ questo rituale dal nulla ma lo riesumò da una congerie di rituali e tabù molto mal testimoniati e – a torto o a ragione – ritenuti antichissimi. In questo caso fece riferimento a precetti di purità rituale che, ai suoi tempi, si erano oramai incentrati sulla figura di un altro grande sacerdozio, il *flamen Dialis*, che è l'unico, tra gli antichi sacerdoti di Roma repubblicana, per il quale siano chiaramente attestati precetti di incontaminazione come quelli che sembrerebbero essere stati da Augusto artatamente prestati al *pontifex maximus*<sup>92</sup>. Augusto non presentava come innovazioni le variazioni più o meno sottili che egli introduceva nel *mos maiorum*.

In realtà, tra il 29 a.C. e il 14 d.C., Augusto ha sostanzialmente riscritto il *mos maiorum*. Si è trattato di un'operazione di grande successo resa possibile da due fattori, entrambi essenziali: da una parte la contingenza politica, particolarmente favorevole a una rifondazione della quale da molte parti si avvertiva da tempo la necessità, e dall'altra una concomitante, fortunata presenza di intellettuali di primissimo ordine di cui Augusto seppe in vario modo accaparrarsi gli uffici. Questi ultimi furono i principali responsabili di un effetto distorsivo particolarmente grave per gli storici successivi: far apparire effettivamente antiche, anzi antichissime, innovazioni che invece comparvero per la prima volta con Augusto. Per essere accettabili le *res novae* dovevano apparire come *exempla maiorum*.

Con molta efficacia Karl-Joachim Hölkeskamp ha mostrato come quella che si è soliti chiamare la ‘costituzione romana’ in realtà altro non era che un insieme di regole morali, di comportamenti e procedure innervate attorno a concetti chiave come quelli di *auctoritas*, *dignitas*, *gratia* e *honor*. In questo contesto

The literal translation of this term [*mos maiorum*] —ancestral custom—is (at best) rather vague. Its range of reference and meanings was almost unlimited and indeed, as it were, defied limitation: any modern attempt to narrow it

91 Si possono citare, a mero titolo di esempio: Liv. 1, 20, 7; Cic. *Rep.* 4; D. 11.7.8. Tra le fonti documentarie *CIL* VI 1884; 2120 etc.

92 La fonte è Gellio (*NA* 10, 15) dove, nel lungo elenco delle interdizioni rituali che affliggevano la figura del *flamen* e della *flaminica* si legge: *locum in quo bustum est numquam ingreditur, mortuum numquam attingiti funus tamen exsequi non est religio*.

down must fail to grasp its true constitutive importance. This notional stock of time-honored principles, traditional models, and rules of appropriate conduct, of time-tested policies, regulations, and well-established practices not only prescribed social behavior in ‘private’ life, but also regulated all criminal and ‘public’ law, the state religion as well as the military system, the ways and means of running politics at home and abroad. Last but not least, *mos maiorum* also included what one might call the “constitutional conventions.”<sup>93</sup>

L’operazione attuata da Augusto in merito agli impedimenti matrimoniali è perfettamente in linea con altre operazioni attuate dal *princeps* in quegli anni. Con l’atteggiamento moraleggiante che ben conosciamo, il *princeps* adottò un costume matrimoniale molto ben attestato a Roma e in Italia. Nel 25 a.C., subito all’indomani della prima stagione di leggi moralizzanti, l’unica figlia del *princeps*, Giulia, sposò Marco Claudio Marcello, figlio della sorella del *princeps* Ottavia. Sia detto per inciso, ma la cronologia che possiamo ricostruire per la composizione degli *Ab Urbe condita libri*, colloca proprio in quel torno di anni la composizione del libro XLII, con l’identico matrimonio che lo storico inventò per il suo personaggio ideale *Sp. Ligustinus*. In quell’occasione, in occasione cioè del matrimonio di Giulia col cugino Marcello, per la prima volta si giunse a stabilire quale fosse il limite massimo verso cui si poteva spingere la consanguineità di un’unione: il quarto grado, appunto. Il matrimonio tra cugini primi, però, non era solamente il limite massimo per le *iustae nuptiae*, era anche il matrimonio tendenzialmente perfetto e preferibile: tra le classi umili quel tipo di unione consentiva di non disperdere il patrimonio della *familia*<sup>94</sup>. Non solo, come hanno mostrato recenti studi sociologici, nel caso di grandi famiglie patriarcali, il matrimonio tra cugini rappresentava una risorsa importante per disinnescare rivalità sempre latenti tra fratelli per la successione al *pater*. È molto più incerto che potesse dirsi lo stesso per le famiglie che costituivano la *nobilitas* tardo repubblicana. In questo contesto il matrimonio tra cugini – pure attestato – è da considerarsi piuttosto una eccezione. È tuttavia notevole rilevare come le rare evenienze testimonino una funzione prevalentemente difensiva di patrimoni minacciati, anche in questi casi<sup>95</sup>.

93 HÖLKESKAMP, *Reconstructing the Roman Republic*, 17-18 = HÖLKESKAMP, *Rekonstruktionen*, 25.

94 Con buona pace delle indagini di Saller (cfr. *supra* n. 14) la frequenza di matrimoni tra cugini doveva essere molto alta, quanto meno nelle comunità rurali dell’Italia, come testimonia perlomeno Liv. 42, 32-33 per i Sabini e Cic. *Cluent.* 11-12 per i Frentani (cfr. *supra* § 5).

95 Si noterà che il matrimonio tra i cugini *Cluentii* è avvenuto dopo la prematura morte del *pater familias*, in un contesto quindi di prevedibile difficoltà patrimoniale della pur benestante *familia*.

Le istanze che portarono Augusto a scegliere questo tipo di unione per sua figlia furono ovviamente diverse<sup>96</sup>. Come anche in altre circostanze, in questo caso si deve distinguere tra l'atteggiamento di Ottaviano – un capoparte perfettamente calato nel contesto delle guerre civili – e di Augusto – il *princeps auctor noui status*. La piccolissima Giulia fu dapprima un mero strumento di potere: ad appena due anni venne promessa in sposa al figlio di Marco Antonio, Marco Antonio Antillo (37 a.C.), quindi venne promessa a Cotisone, figlio del re di Tracia. Il matrimonio con Marcello segna un atteggiamento diverso. L'unione, che si sperava definitiva, contratta all'interno della *domus*, doveva essere un *exemplum* di costumi antichi, esattamente come quelli di cui Augusto parlerà in *RG* 8, 5. La sorte rese tutt'altro che definitiva l'unione. Marcello morì dopo appena due anni, nel 23, quando sembrava oramai lanciato alla successione di Augusto<sup>97</sup>. L'ancor giovane Giulia finì sposa ad Agrippa (21 a.C.), che doveva senza mezzi termini sembrarle un vecchio, e infine a Tiberio (11 a.C.), di poco più giovane di lei. La figlia di Augusto fu vittima di «un'irrefrenabile quanto ossessiva catena di montaggio nuziale»<sup>98</sup>. Costretto dal *princeps*, Tiberio ripudierà Giulia nel 2 a.C.

Tornando alla legislazione matrimoniale augustea, si è già rilevata la stretta connessione cronologica con il matrimonio di Giulia, ma anche l'incerta presenza degli impedimenti matrimoniali per consanguineità tra le disposizioni. Qualunque sia l'opinione al riguardo, è comunque chiaro che tali impedimenti – se presenti – non hanno lasciato tracce inequivoche, ma solo indiziarie. Tuttavia è di per sé piuttosto improbabile che tali aspetti fossero rimasti al di fuori dei regolamenti augustei, tanto più che nei decenni precedenti il tema aveva attirato l'attenzione di intellettuali e giurisperiti e si proponeva pertanto come di una certa attualità all'*entourage* di Augusto. Si è autorevolmente affermato che della scienza romana della parentela conosciamo le prime manifestazioni alla fine della Repubblica<sup>99</sup>. Come anche in altre occasioni, la riscrittura del *mos maiorum* non avvenne da zero. La riflessione attorno ai gradi di parentela in relazione alle *iustae nuptiae* non era un argomento vergine quando l'*entourage* di Augusto decise di porvi mano, con ogni verosimiglianza già nel 29/28 a.C., prima cioè del matrimonio di Giulia.

96 E ben studiate da ultimo da BUONGIORNO, *Imperatori mancati*; cfr. anche SEVERY, *Augustus and the Family*, 63-67.

97 Ottima sintesi sulla posizione a corte di Marcello ora in BUONGIORNO, *Imperatori mancati*.

98 BRACCESI, *Giulia*, 32.

99 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 69.

Secondo il grammatico Servio, M. Terenzio Varrone avrebbe scritto un'opera *De gradibus* di almeno due libri<sup>100</sup>. La notizia non trova conferma nel cospicuo elenco di opere varroniane tramandato da Gerolamo<sup>101</sup>, che però sappiamo essere incompleto. Una possibile conferma della verosimiglianza della notizia serviana deriva da un passo di Cicerone, che nel *De officiis* (1, 59) parla di *gradus necessitudinis*. Il brano di Cicerone trovò un lettore attento nel 'ciceroniano' Agostino, che proprio su quella pagina del *De officiis* costruì un'interessantissima esposizione sociologica degli impedimenti matrimoniali in un quadro evolucionistico dell'umanità sul quale non si ha modo qui di approfondire<sup>102</sup>. Al di fuori della letteratura giuridica, fu solamente con la tarda età augustea che il concetto di *gradus necessitudinis/cognationis* è attestato proprio nel senso nel quale presumibilmente lo usava Varrone<sup>103</sup>. Tuttavia, che il concetto di *gradus cognationis* abbia suscitato grande interesse in età augustea presso i giurisperiti di quel periodo lo testimonia con chiarezza il *De uerborum significatu* di Sex. Pompeius Festus, che lo aveva ritrovato presso il grammatico Verrius Flaccus, che a sua volta lo aveva tratto dal contemporaneo giurisperito Aelius Gallus.

È stato più volte rilevato il ruolo importante che ebbero alcuni giurisperiti alla corte di Augusto nell'assecondare e talvolta consentire la riscrittura del *mos maiorum*<sup>104</sup>. La figura di Aelius Gallus non è annoverata tra questi intellettuali. Egli è stato un contemporaneo, forse un po' più anziano, di Verrius Flaccus (55 a.C. – 22 d.C.). Certamente, quando quest'ultimo compose il suo *De uerborum significatu*, una delle fonti più importanti che aveva davanti agli occhi era il *De uerborum, quae ad ius ciuile pertinent, significatione* del suo collega Aelius Gallus, da cui egli trasse almeno 19 glosse<sup>105</sup>. Mi sembra inoltre che l'esauriente indagine di Ferdinando Bona<sup>106</sup> abbia sufficientemente chiarito anche un altro aspetto essenziale dell'opera scomparsa di Aelius Gallus, e cioè la sua struttura: i due libri nei quali era articolata erano organizzati per argomento, non in ordine

100 Serv. *Aen.* 5, 412: 'germanus' est secundum Varronem in libris de gradibus, de eadem genetrice manans.

101 Hier. *Ep.* 33, 54, 2.

102 Aug. *Civ. Dei.* Sul rapporto esistente tra Agostino, Gerolamo e la contemporanea legislazione imperiale cfr. ora PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*.

103 Ovid. *Met.* 13, 1342; *Ep.* 3, 28; *Fasti* 2, 622 (cfr. *ThLL* 6, 2, 2158 ss.).

104 Trebatius Testa su cui cfr. Macr. *Sat.* 3, 3, 2; Gell. *N.A.* 7, 12, 5; BONA, *Alla ricerca*, 166-168.

105 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 74.

106 BONA, *Alla ricerca*. I 28 frammenti di Aelius Gallus (KLEBS, *Aelius* 58, coll. 492-493) sono stati raccolti da FUNAIOLI, *GRF*.

alfabetico<sup>107</sup>, pertanto le numerose voci che il giurista e grammatico aveva riservato ai rapporti di parentela dovevano trovarvisi raggruppate<sup>108</sup>. Tale struttura logica della materia provocò qualche incertezza in coloro che da *Aelius Gallus* dipesero per redigere le loro compilazioni. *Verrius Flaccus*, per primo, utilizzò l'opera di *Aelius Gallus* ma si trovò in difficoltà:

On en retire ... l'impression que Verrius Flaccus connaissait le terme *gradus*, associé au système de comput des juristes, mais qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le comput lui-même, ou qu'il était prêt à l'oublier quand il avait besoin d'un autre mode de décompte pour justifier une étymologie<sup>109</sup>.

Da buon grammatico, Verrio era molto più interessato all'etimologia di un termine piuttosto che al sistema complesso nel quale esso era inserito: non erano i gradi di parentela che stabilivano la prossimità dell'erede al *de cuius* quello che interessava a Verrio. Il principale utilizzatore dell'opera di *Verrius Flaccus*, Festo, organizzò invece diversamente la sua opera: le glosse erano in ordine rigidamente alfabetico<sup>110</sup> e questo non poté non originare un ulteriore problema, con la scomposizione ulteriore dei *gradus cognationis*, che invece avevano caratterizzato la composizione dell'opera di *Aelius Gallus*. La successione *Aelius Gallus - Verrius Flaccus - Sex. Pompeius Festus* per quanto attiene la nascita a Roma di quella che è stata definita 'la scienza romana della parentela' è un dato acquisito. Quel che resta in certo modo molto difficile da chiarire è il ruolo avuto dai predecessori immediati di questi autori. Si tratta di nomi che esorbitano l'ambito specialistico di questi eruditi che lavoravano per sistematizzare il diritto di successione tra cittadini romani. Non è una novità che il diritto civile debba molto al diritto ereditario, ma lo stato delle nostre informazioni non consente di chiarire il ruolo che ebbero in questa evoluzione personalità come Cicerone, con la sua allusione ai *gradus necessitudinis* nel *De officiis*, e Varrone, con il suo umbratile *De gradibus*. La prima personalità che si staglia con una qualche definizione su questo sfondo fu *Aelius Gallus*. Costui trasmise a Festo almeno tre concetti che diverranno normativi per l'analisi dei rapporti di parentela in tutta la letteratura giuridica successiva: *gradus*, *persona*, *Ego* astratto<sup>111</sup>.

107 Per un ordine alfabetico delle glosse di *Aelius Gallus* si pronunciò per la prima volta SCHOELL, *Legem duodecim Tabularum reliquiae*, ma cfr. già la reazione di REITZENSTEIN, *Verrianische Forschungen*, e quindi FUNAIOLI, *GRF*.

108 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 75.

109 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 71.

110 Si può qui trascurare il problema tutto festino dell'esistenza di due parti nell'opera, che seguono criteri compositivi diversi. Ottimo riassunto del problema in BONA, *Alla ricerca*.

111 MOREAU, *Le lexique de Festus*, 76.

Solamente 16 anni trascorsero tra la composizione del *De officiis* di Cicerone (44 a.C.) e il VI consolato di Ottaviano (28 a.C.), quando abbiamo ragione di ritenere che venne per la prima volta inserito in un testo legislativo il calcolo dei *gradus cognationis*, con le relative proibizioni di contrarre *iniustae nuptiae*. Varrone morì l'anno successivo al VI consolato e non è assolutamente possibile determinare quando scrisse il trattato *De gradibus* in due libri. Neanche l'opera di *Aelius Gallus* è possibile datare con sicurezza, ma essa venne scritta proprio allora, negli ultimi anni di una Repubblica senescente, che preparava la palinogenesi grazie alla *cura morum* del *princeps*.

## Bibliografia

*A Companion of Families in the Greek and Roman Worlds* (Blackwell Companions to Ancient World) ed. by B. Rawson, Chichester 2011.

ASTOLFI R., *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996.

BADIAN E., *A Phantom Marriage Law*, *Philologus* 129 (1985) 82-98.

BALTRUSCH E., *Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (Vestigia 41), München 1989.

BETTINI M., *Il divieto «fino al sesto grado» incluso nel matrimonio romano*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Rome 1990, 27-52.

BONA F., *Alla ricerca del De verborum, quae ad ius civile pertinent, significazione di C. Elio Gallo, I: La struttura dell'opera*, *BIDR* 90 (1987) 119-168.

BRACCESI L., *Giulia, la figlia di Augusto*, Roma-Bari 2012.

BRIZZI G., *Silla*, Bologna 2018.

BUONGIORNO P., *In fratrum filias coniugia. Fra diritti orientali e diritto romano*, in *Diritti antichi, percorsi e confronti; I. Area mediterranea I. Oriente*, a cura di P. Buongiorno, R. D'Alessio et al., Napoli 2016, 361-388.

BUONGIORNO P., *Amor illicitus. Claudius, der Senat und die «Einfuhr» inzestuöser Ehen in Rom*, *Geographia Antiqua* 30 (2021) 5-21.

BUONGIORNO P., *Imperatori mancati. Diritto e potere nelle trame della dinastia giulio-claudia*, Roma 2023.

CASTÁN S., *Endogamia matrimonial, de clase y política en Roma: un modelo antiguo*, *SDHI* 81 (2015) 121-153.

DE MARTINO F., *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, *SDHI* 2 (1937), 1-32.

DEVELIN R., *Livy F 12 (M)*, *Latomus* 45 (1986) 115-118.

FRANCIOSI G., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1974.

FRANCIOSI G., *La plebe senza genti e il problema della rogatio Canuleia*, in G. Franciosi, *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, I, Napoli 1984, 119-179.

FRANCIOSI G., *Sull'ampiezza dell'antica famiglia agnaticia*, *Index* 27 (1999) 33-42.

FUNAIOLI H., *Grammaticae Romanae Fragmenta, collegit recensuit Hygiuns Funaioli*, I, Lipsiae 1907.

GAUDEMET J., *Iustum matrimonium*, *RIDA* 3 - Mélanges F. De Visscher, I (1950) 309-366.

GNOLI T., *La morte e il velo nella pratica religiosa augustea*, *RSA* 45 (2015) 45-53.

- GNOLI T., *Società ed esercito nel secondo secolo a.C. Ancora su Sp. Ligustinus*, RSA 53 (2023) 171-190.
- GODELIER M., *L'interdit de l'inceste à travers les sociétés*, Paris 2021.
- GRENADE P., *Essai sur les origines du principat. Investiture et renouvellement des pouvoirs impériaux* (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 197), Paris 1961.
- GUARESCHI A., *Le note di Marciano ai «de adulteriis libri duo» di Papiniano*, Index 21 (1993) 453-488.
- GUARINO A., *Adfinitas*, Milano 1939.
- GUARINO A., *Studi sull'«incestum»*, ZSS 63 (1943) 175-267 [= *Pagine di Diritto romano* 180-261].
- HÉRITIER F., *Les deux soeurs et leur mère: anthropologie de l'inceste*, Paris 1994.
- HÖLKESKAMP K.-J., *Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte*, München 2004 (engl. transl. *Reconstructing the Roman Republic, An ancient political culture and modern research*, Princeton; Oxford 2010).
- HURLET F., *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Éssai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles-Rome 1993.
- JÖRS P., *Über das Verhältnis der Lex Iulia maritandis zur Lex Papia Poppaea*, Bonn 1882.
- JÖRS P., *Die Ehegesetze des Augustus*, Marburg 1894.
- JÖRS P. - SPAGNUOLO VIGORITA T., *Iuliae rogationes: due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Con una nota di lettura di Tullio Spagnuolo Vigorita*, Napoli 1985.
- KLEBS E., *Aelius 58*, in *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, I, Stuttgart 1894, coll. 492-493.
- KLENZE L.V., *Die Cognaten und Affinen nach Römischem Rechte in Vergleichung mit anderen verwandten Rechten*, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 6 (1828) 1-200.
- KRUEGER P. - MOMMSEN T., *Anecdoton Livianum*, Hermes 4 (1870) 371-376.
- LÉVI-STRAUSS C., *Les Structures Élémentaires de la Parenté*, Berlin-New York 1967 (trad. it. Milano 2021).
- LOTMAR P., *Lex Iulia de adulteriis und incestum*, in *Mélanges P.F. Girard*, Paris 1912 [rist. Aalen, 1979, 119-143].
- MANTOVANI D., «*Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit*». *Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, Athenaeum 96 (2008) 5-54.
- MARQUARDT J., *Das Privatleben der Römer I. Theil* (Handbuch der Römischen Alterthümer VII), Leipzig 1879.

MARTIN D.B., *The construction of the ancient family: methodological considerations*, JRS 86 (1996) 41-60.

MOMMSEN T., *Römisches Strafrecht. Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft Erste Abteilung, vierter Teil*, Leipzig 1899 (trad. fr. Paris 1907).

MOREAU P., *Plutarque, Augustin, Lévi-Strauss. Prohibition de l'inceste et mariage préférentiel dans la Rome primitive*, RBPH 56 (1978) 41-54.

MOREAU P., *Strutture di parentela e di matrimonio a Larinum secondo la Pro Cluentio*, in *Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone, Atti del Convegno nazionale, Larino, 4-5 Dicembre 1992*, Larino 1997, 153-182.

MOREAU P., *Incestus et prohibita nuptiae: conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique*, Paris 2002.

MOREAU P., *Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d'Auguste*, RHD 81 (2003) 461-477.

MOREAU P., *La domus Augusta et les formations de parenté à Rome*, CCGG 16 (2005) 7-23.

MOREAU P., *Sublata priore lege. Le retrait des rogationes comme mode d'amendement aux propositions de loi, à la fin de la République*, in *Le législateur et la loi dans l'antiquité: Hommage à Françoise Ruzé. Actes du colloque de Caën, 15-17 mai 2003*, édité par S. Sineux, Caën 2005, 201-213.

MOREAU P., *Le lexique de Festus, témoin de la naissance d'une science de la parenté à Rome*, in *Verrius, Festus, & Paul: Lexicography, scholarship, & society*, ed. by F. Glinister and C. Woods, (Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 93) London 2007, 69-86.

MOREAU P., *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL : <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>. Date de mise à jour :12/03/20. <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>.

PULIATTI S., *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.

PULIATTI S., *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.

*Regesta Pontificum Romanorum: ab condita Ecclesiam ad annum post Christum natum 1198*, Ph. Jaffé, P. Ewald cur., Graz 1885-1888.

REITZENSTEIN R., *Verrianische Forschungen*, Breslau 1887.

RIGSBY K.J., *Asyilia, territorial inviolability in the Hellenistic world*, Berkeley-Los Angeles-London 1996.

ROSSBACH G.A.W., *Untersuchungen über die römische Ehe*, Stuttgart 1853.

- SALLER R.P., *Familia, Domus and the Roman Conception of the Family*, Phoenix 38 (1984) 336-355.
- SALLER R.P., *Patria potestas and the stereotype of the Roman family*, Continuity and Change 1 (1986) 15-20.
- SALLER R.P., *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in *Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie*, a cura di A. Momigliano, e A. Schiavone, Torino 1989, 515-556.
- SALLER R.P., *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge 1994.
- SALLER R.P. - SHAW B.D., *Tombstones and Roman Family Relations in the Principate. Civilians, Soldiers and Slaves*, JRS 74 (1984) 124-156.
- SANTANGELO F., *Silla: Il tiranno riformatore*, Soveria Mannelli 2022.
- SCHEIDEL W., *Epigraphy and demography: birth, marriage, family, and death*, Princeton/Stanford Working Papers in Classics 2007.
- SCHMINCK A., *Livius als Kanonist*, Rechtshistorische Journal 1 (1982) 151-164.
- SCHOELL, R., *Legem duodecim Tabularum reliquiae edidit, constituit, prolegomena addidit*, Lipsiae 1866.
- SEVERY B., *Augustus and the Family at the Birth of the Roman empire*, New York-London 2003.
- SMITH C. J., *The Roman clan: The gens from ancient ideology to modern anthropology*, Cambridge 2006.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010.
- THOMAS J.A.C., *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, in *Études offertes à J. Macqueron*, Aix-en-Provence 1970, 637-644.
- VOLTERRA E., *Osservazioni sull'«ignoranza iuris» nel diritto penale romano*, BIDR 38 (1930) 75-149.